SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Università Iuav di Venezia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Teva». *(09A04827)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Sandoz». *(09A04828)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seractil». *(09A04829)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Dorom». *(09A04830)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indapamide Actavis». *(09A04831)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Hexal AG». *(09A04832)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosinopril Idroclorotiazide Actavis». *(09A04833)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Eurogenerici». *(09A04834)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etinilestradiolo e Gestodene Mylan Generics». *(09A04835)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Rathiopharm Italia». *(09A04836)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Intratect». *(09A04853)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nyogel». *(09A04854)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Myelostim». *(09A04855)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Isotretinoina Difa Cooper». *(09A04856)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Captopril EG». *(09A04857)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Granocyte». *(09A04858)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Claritromicina Hexal». *(09A04859)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Formoterolo Viatris». *(09A04860)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Epiduo». *(09A04861)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Triapin». *(09A04862)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simvastatina Monteresearch». *(09A04863)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Dialinax». *(09A04864)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Germed». *(09A04865)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fentanil Ratiopharm». *(09A04866)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Albumina LFB». *(09A04867)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Winthrop». *(09A04868)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sinertec». *(09A04869)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gentipress». *(09A04870)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Botox». *(09A04871)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Genotropin». *(09A04872)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ticovac». *(09A04873)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Desonax». *(09A04838)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Mylan Generics». *(09A04839)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Videx». *(09A04840)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Femipres Plus». *(09A04841)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Enulid». *(09A04842)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Siccafluid». *(09A04843)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Reopro». *(09A04844)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Reopro». *(09A04845)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Benazepril EG». *(09A04846)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Citalopram Hexal». *(09A04847)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Specialflex». *(09A04848)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Metronidazolo Baxter 0,5%». *(09A04849)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro 0,9% con Glucosio 5% Baxter». *(09A04850)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro 0,45% con Glucosio 2,5% Baxter». *(09A04851)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ringer Baxter». *(09A04852)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amisulpride Winthrop». *(09A04874)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Ethypharm». *(09A04875)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levovist». *(09A04876)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cabergolina Arrow». *(09A04877)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iopamiro». *(09A04878)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Fortidina, Cimetidina Formenti, Nimesulide, Ticlopidina e Mictasone». *(09A04879)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Specifar». *(09A04880)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neupogen». *(09A04881)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fucicort». *(09A04882)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «RIM C.M.». *(09A04883)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stratofer». *(09A04884)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tantum Rosa». *(09A04885)*
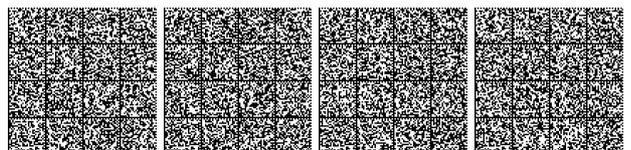
Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibiamox». *(09A04886)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Borocillina Decongestion». *(09A04887)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Cefazolina e Coedieci». *(09A04888)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tisana Kelemata». *(09A04889)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnesia Kelemata». *(09A04890)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnesia Kelemata». *(09A04891)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Gliadel». *(09A04892)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nutriplus Lipid senza elettroliti». *(09A04893)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nutrispecial Lipid senza elettroliti». *(09A04894)*
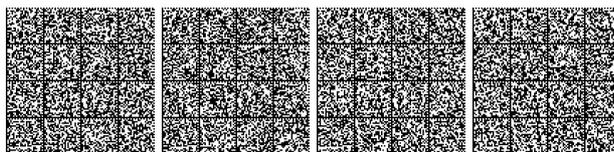
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2009, n. **43**.

Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 29, 30, 31 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il regolamento recante «Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia», adottato con decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242;

Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia del 15 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 101, con il quale sono state ripartite le risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2008;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, commi 13 e 14, lettera *b)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 20 febbraio 2009;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Osservatorio nazionale sulla famiglia

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, d'ora in poi denominato «Osservatorio», quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia.

Art. 2.

Funzioni

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.

2. L'Osservatorio svolge altresì funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 l'Osservatorio:

a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche familiari, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale sulla condizione familiare in Italia finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche e di politica familiare;

b) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;

c) coordina le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per quanto concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

d) coordina le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle degli Osservatori regionali e locali; a tal fine, alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 partecipano due esperti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
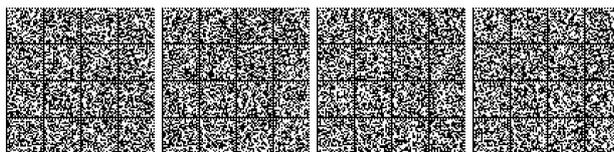
Art. 3.

Organi dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.

2. Sono organi dell'Osservatorio:

a) il Presidente;

b) l'Assemblea;

c) il Comitato tecnico-scientifico.

2. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica tre anni.

Art. 4.

Composizione e funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta:

a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia che la presiede e ne nomina i componenti;

b) da dodici componenti, dei quali due designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, e uno rispettivamente dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle pari opportunità, della gioventù, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

c) da dodici componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei quali sette indicati dalle regioni e cinque dalle autonomie locali;

d) da tre componenti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) da tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative;

f) da tre componenti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale;

g) da tre componenti designati dalle associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale.

2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali del Piano delle attività dell'Osservatorio, la cui attuazione è demandata al Comitato tecnico scientifico.

3. L'Assemblea, per esigenze di semplificazione, organizza la propria attività affidando la fase istruttoria ad un Gruppo di lavoro interno rappresentativo delle diverse sue componenti.

Art. 5.

Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore tecnico-scientifico dell'Osservatorio, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, ed è composto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia tra soggetti di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche sociali e familiari.

2. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di organizzazione ed attuazione del programma di attività dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea.

Art. 6.

Convenzioni

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia può stipulare convenzioni con enti pubblici di comprovata esperienza e qualificazione nel campo delle politiche per la famiglia, per lo svolgimento in collaborazione delle attività di comune interesse intese al perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Osservatorio.

Art. 7.

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

1. Ai componenti dell'Assemblea spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno.

2. Con determinazione del capo del Dipartimento per le politiche della famiglia sono definiti, nel limite delle risorse disponibili, i compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.

3. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

Art. 8.

Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dal presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9.

Disposizione finale

1. Dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento è abrogato il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 marzo 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri il Sottosegretario di Stato*
GIOVANARDI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 207
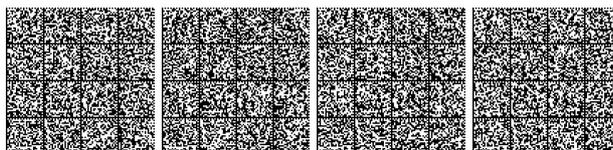
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 29, 30, 31 e 117 della Costituzione:

«Art. 29. — La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30. — È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31. — La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1250 e 1253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.».
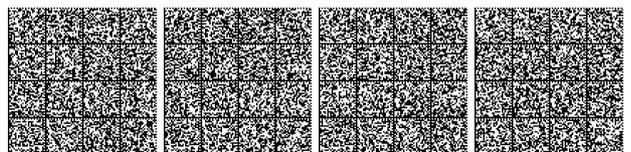
— Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario.

— Il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242 recante «Regolamento concernente l'istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2007, n. 298.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 13 e 14, lettera *b)* del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114:

«13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia».

14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) (*omissis*);

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'art. 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 2008, n. 111.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Giovanardi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2008, n. 150.

— Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1251 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:

a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;

c-*bis*) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

c-*ter*) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269.».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda quanto riportato alle note in premessa.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223:

«Art. 19 *(Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)*. — 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 1251 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda quanto riportato alle note all'art. 2.

Note all'art. 9:

— Per il testo del citato decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242, si veda quanto riportato alle note in premessa.

09G0052
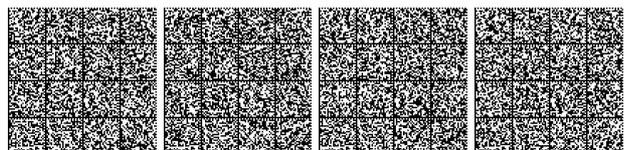
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2009.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Seminara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 29 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Seminara (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2009;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Seminara (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2009
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 73

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Serninara (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 2008, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria, nonostante l'intensa attività svolta dalla commissione straordinaria, che pur ha consentito di raggiungere risultati rilevanti per il ripristino della legalità e nella gestione della cosa pubblica, l'opera di bonifica e di risanamento non è ancora completata.

Viene posto in evidenza, in particolare, che appare tuttora difficile ritenere ripristinata la garanzia della libera determinazione degli organi elettivi, disciolti a seguito del grave condizionamento delle elezioni comunali del maggio 2007, da parte della cosca mafiosa locale.

Infatti, nonostante la costante opera di contrasto svolta dalle forze di polizia e dall'autorità giudiziaria, il contesto di riferimento, tuttora caratterizzato dalla presenza di cosche pervasive e fortemente radicate nel territorio, non consente di ritenere recisi i collegamenti di taluni ambienti politici locali con la criminalità organizzata, con il conseguente rischio di inquinamento delle consultazioni elettorali qualora gli organi di governo dell'ente fossero rieletti già nel prossimo mese di giugno.

La commissione straordinaria ha inoltre posto in rilievo che sono state avviate le procedure per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche — tra le quali vanno citate l'urbanizzazione del centro cittadino, il restauro del palazzo municipale e dell'ex ospedale degli innocenti, nonché l'ampliamento del cimitero — che andrebbero costantemente monitorate, al fine di prevenire condizionamenti od infiltrazioni criminali, con particolare riguardo alle imprese esecutrici dei lavori.

Numerose sono altresì le iniziative in corso volte, anche mediante una decisa lotta all'evasione dei tributi locali, al risanamento finanziario dell'ente ed alla composizione bonaria di liti, il cui regolare completamento comporterà un beneficio notevole al bilancio comunale e, conseguentemente, alla comunità di Seminara.

Appare indispensabile che le procedure ed i piani d'intervento già avviati, assunti nell'ambito di una complessiva strategia di affermazione della legalità, siano portati a completamento a cura dello stesso organo straordinario con tutti i possibili effetti vantaggiosi connessi all'immediata percettibilità da parte della collettività.

Tenuto conto dei tuttora persistenti segnali di influenza della malavita locale, della necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Seminara ed al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche e dei servizi, si rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Seminara (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.

Roma, 7 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A04986
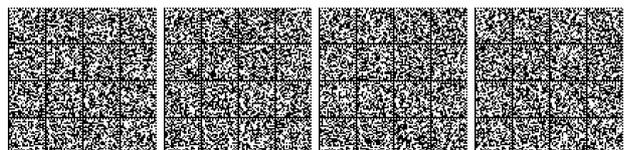
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2009.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Lusciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 ottobre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lusciano (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2009;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Lusciano (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2009
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 72

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lusciano (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2007, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Caserta con relazione del 9 marzo 2009, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, si sono registrate comunque difficoltà nel tentativo di incidere in maniera permanente e profonda al fine di spezzare quel condizionamento che è tuttora presente nel tessuto sociale ed economico locale.

La stessa commissione straordinaria, nell'illustrare i risultati conseguiti, pur rilevanti e apprezzabili, ha evidenziato la necessità di un'opera di completamento della stessa a garanzia di un più completo processo di risanamento.

In particolare, l'organo di gestione straordinaria ha rappresentato l'esigenza di portare a termine l'intervento avviato nel settore urbanistico volto a completare il delicato e complesso *iter* amministrativo relativo al terzo lotto del piano per l'edilizia economica e popolare ed alla seconda zona del piano per gli insediamenti produttivi, su cui potrebbero accentrarsi interessi speculativi da parte della criminalità organizzata.

Altra iniziativa per la quale appare necessario che la relativa procedura sia portata a termine dalla gestione commissariale è la gara per la fornitura di pasti preconfezionati presso la locale scuola elementare, anche in considerazione della circostanza che uno dei fattori che hanno condotto allo scioglimento del consiglio comunale è rinvenibile proprio nella illegittimità delle procedure di aggiudicazione del servizio di refezione scolastica che hanno favorito ditte i cui amministratori risultano legati alla criminalità organizzata.

Sono state inoltre avviate le procedure per la realizzazione di circa sessanta opere pubbliche, comprese nel piano di priorità adottato dalla commissione straordinaria, che comporteranno un notevole impegno — nell'ambito della funzione di ripristino della legalità affidata alla commissione — per garantire il rispetto rigoroso delle procedure previste dalla legge, al fine di evitare che dei relativi finanziamenti possa beneficiare la malavita organizzata.

Rileva inoltre il prefetto che deve ancora essere completata l'opera di risanamento della struttura burocratica, caratterizzata dalla dimostrata permeabilità a condizionamenti esterni, anche della criminalità organizzata e che presenta un grave disordine organizzativo, amministrativo e finanziario.

Per le considerazioni suesposte appare indispensabile, come riportato nella citata relazione prefettizia, che le procedure ed i piani di intervento già avviati, assunti nell'ambito di una complessiva strategia di affermazione della legalità, siano portati a completamento a cura dello stesso organo straordinario, con tutti i possibili effetti vantaggiosi connessi all'immediata percettibilità da parte della collettività dei benefici dell'azione di risanamento.

Tenuto conto dei tuttora persistenti segnali di influenza della malavita locale, della necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Lusciano ed al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche e dei servizi, si rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Caserta, si formula proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Lusciano (Caserta) per il periodo di sei mesi.

Roma, 7 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A04987
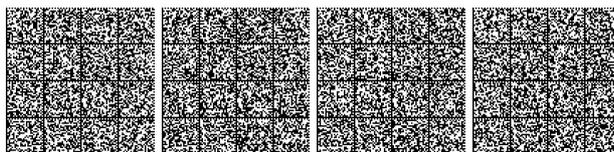
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009.

Applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente alla complessiva azione di gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 2008, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in particolare l'art. 3, comma 2;

Visto l'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 con il quale, in relazione allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e fino alla cessazione dello stato di emergenza nel predetto territorio, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure di applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 81, tenuto conto delle temporanee, effettive e particolari esigenze connesse alle attività espletate ed alle peculiarità organizzative;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 14 giugno 1999, n. 450, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro» emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 2001, recante «Articolazione organizzativa e funzionale della Direzione interregionale della Polizia di Stato con particolare riguardo all'art. 7 riguardante l'espletamento dei compiti di vigilanza ex art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626»;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 giugno 2000, n. 284, recante «Regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa»;

Considerato che per lo svolgimento della complessiva attività di gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania occorre definire specifiche norme organizzative in funzione delle particolari esigenze straordinarie;

Ritenuto di individuare, principalmente, nei seguenti elementi ed aspetti, le peculiarità che caratterizzano le attività di protezione civile per la gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania:

imprevedibilità degli scenari di emergenza richiedenti il tempestivo impegno di uomini e mezzi;

necessità di intervento immediato in assenza di preliminare pianificazione;

organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza e precarietà con l'utilizzo delle sole risorse disponibili, contestuale indisponibilità dei tempi necessari per l'immediato adeguamento ed ottimizzazione delle risorse necessarie in ogni caso a fronteggiare l'emergenza in corso;

ridotta possibilità di operare ai fini dell'adeguamento della organizzazione di Protezione civile, sia a causa della imprevedibilità e particolarità dell'evento emergenziale, sia in ragione del coinvolgimento di unità operative di diversa estrazione, in quanto appartenenti a diverse Amministrazioni, enti, o soggetti già impiegati in differenti organizzazioni, con competenze, specializzazioni e specifica esperienza in diversi settori di impiego;

limitatezza dei tempi a disposizione per il superamento dell'emergenza che, peraltro, richiede l'adozione di provvedimenti urgenti, talvolta immediati;

impossibilità, o comunque forte difficoltà nel valutare, a priori, i limiti e/o le opportunità di scelte ottimali, rispetto alla pianificazione delle attività a breve, medio e lungo termine;

impossibilità pratica di programmare ed adottare completamente le più adeguate misure di prevenzione e protezione, sia per la tempestività ed a volte immediatezza dell'intervento, sia per le caratteristiche di indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il personale viene chiamato ad operare;

necessità di dover derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, ferma restando la condizione che vengano osservati ed adottati sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei lavoratori e delle persone comunque coinvolte;

impossibilità di procedere preventivamente all'attuazione di mirati interventi di informazione, formazione e addestramento del personale coinvolto nell'emergenza in quanto riferiti oggettivamente a scenari non noti o prevedibili, fermo restando, al riguardo, che sia garantita, in via generale, la formazione, l'informazione e l'addestramento al personale per gli aspetti generali della sicurezza
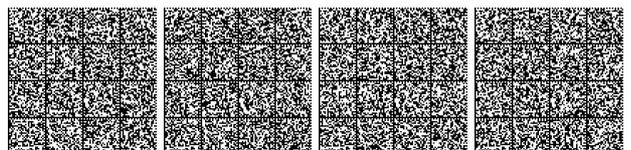
e dell'auto protezione, ivi compresa la fornitura di Dispositivi di protezione individuale di base, così che sia assicurata la capacità di iniziativa consapevole, atta a fronteggiare i pericoli che possono presentarsi anche nelle specificità dell'emergenza;

Ravvisata la necessità di conformare con l'indispensabile flessibilità l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle specifiche esigenze derivanti dalla particolarità delle attività e servizi connesse all'emergenza rifiuti nella regione Campania come sopra indicato, anche adeguando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 giugno 1999, n. 450;

Ravvisata, altresì, la necessità, connessa alle peculiari esigenze emergenziali, che la specifica e mirata attività di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, debba essere svolta da un apposito organo di vigilanza composto da personale appartenente all'Ufficio di cui all'art. 7 decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 2001, da personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 2000, n. 284, nonché da personale esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di altri organi di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i luoghi di lavoro, i siti e gli ambienti in cui si svolgono, sotto il coordinamento della struttura del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, attività e servizi connessi all'emergenza rifiuti nella regione Campania, ove opera il personale, anche volontario, comunque addetto ai servizi di protezione civile, sono soggetti al presente regolamento per l'applicazione delle norme di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione alle particolarità e peculiarità delle attività svolte.

Art. 2.

Individuazione del datore di lavoro

1. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano nei luoghi e nelle condizioni di cui all'art. 1, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di cui individua uno o più datori di lavoro, secondo le dimensioni e l'estensione dei luoghi di lavoro, siti ed ambienti, compatibilmente con la particolarità e peculiarità imposte dalla situazione emergenziale in atto.

2. Il datore di lavoro si avvale di un servizio di prevenzione e protezione diretto da un responsabile del servizio di previsione e protezione, per quanto necessario integrato dalle figure di medico competente, esperto qualificato e medico autorizzato, affinché possa essere adeguatamente supportato nelle scelte operative ai fini della sicurezza dello svolgimento dell'attività di protezione civile.

Art. 3.

Informazione - Formazione - Addestramento

1. Il personale che opera nei luoghi di lavoro, nei siti e negli ambienti di cui all'art. 1, deve essere opportunamente informato, formato ed addestrato in materia di prevenzione e protezione sugli aspetti generali di protezione civile e sulle misure generali di prevenzione secondo quanto previsto nell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 4.

Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro valuta i rischi durante lo svolgimento delle attività secondo i tempi e le modalità compatibili con l'evoluzione del servizio svolto, avvalendosi della consulenza specialistica dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, ove occorra, di ulteriori esperti in materia di sicurezza.

2. Il datore di lavoro, ferma restando l'adozione di sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei lavoratori e delle persone comunque coinvolte nelle attività connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nei luoghi di lavoro nei siti e negli ambienti di cui all'art. 1, è esonerato dal redigere il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 e dall'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma, al termine della specifica attività, redige in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, un rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell'attività svolta, lo stesso datore di lavoro deve indicare le misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate in occasione di analoghe situazioni. Il rapporto conclusivo deve essere consegnato entro 60 giorni dal termine delle operazioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'emergenza rifiuti nella regione Campania, il quale dispone per la divulgazione al personale ai fini informativi - formativi, così che possano essere implementate la consapevolezza e la capacità di affrontare adeguatamente la situazione di rischio nel caso delle possibili future attività di protezione civile. Le principali misure e procedure di sicurezza che si evidenziano dall'esame del rapporto conclusivo debbono essere raccolte in un apposito «Documento delle misure di procedure di sicurezza nell'attività di protezione civile» che costituirà un utile strumento didattico per la informazione e formazione generale del personale operativo potenzialmente impegnato nelle attività di protezione civile.
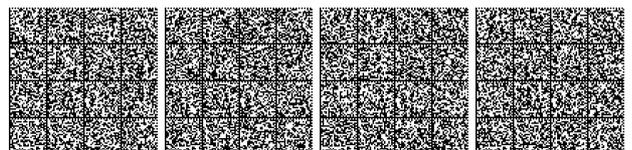
Art. 5.

Sorveglianza sanitaria

1. Il personale comunque impegnato nelle attività di protezione civile, in relazione alla specificità della emergenza ed a giudizio del medico competente e, ove necessario, del medico autorizzato, deve essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria «una tantum» a conclusione di ogni emergenza e, se del caso, anche ad una sorveglianza periodica secondo le indicazioni e motivazioni addotte dagli stessi medici.

Art. 6.

Riunione periodica di sicurezza

1. I datori di lavoro sono tenuti ad indire la riunione periodica di sicurezza prevista dall'art. 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella quale esporre ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l'attività svolta in materia di prevenzione. Di tale riunione è sufficiente redigere un verbale riepilogativo indicante le persone che vi hanno partecipato e l'elenco degli argomenti trattati. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono far pervenire al datore di lavoro eventuali considerazioni in merito agli argomenti trattati. Tali considerazioni potranno essere allegate al rapporto conclusivo dei rischi redatto coerentemente all'art. 4, comma 2, del presente provvedimento.

2. Il datore di lavoro, nell'esercizio della propria attività, in ragione della peculiare situazione di emergenza in atto nel territorio della regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti non ha l'obbligo della formalizzazione delle incombenze in materia di prevenzione e protezione, indicati all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7.

Cantieri temporanei e mobili ex TitoloIV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Le attività rientranti nel titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, poste in essere dalle strutture coordinate dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in ragione del contesto emergenziale in atto, possono afferire a situazioni per le quali le opere ritenute necessarie devono essere eseguite con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare del piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza è esonerata dalla redazione del piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla nomina immediata di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza, assicurando una presenza continua in cantiere, anche avvalendosi di assistenti. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è esonerato dalla redazione del piano della sicurezza e coordinamento, ma è tenuto comunque, ove presente, alla redazione del fascicolo di cui art. 91, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche se successivamente alla realizzazione dell'opera prevista e necessaria.

2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando i propri compiti e mansioni, ai fini delle attività di verifica, controllo, organizzazione, segnalazioni e sospensioni di cui all'art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per rendere più spedita la propria azione di coordinamento, considerata l'esigenza di assicurare una presenza più assidua nel cantiere, integrata da personale esperto della Struttura missione sicurezza, può limitare le procedure di formalizzazione delle attività svolte alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave riscontrate ed in corso di sospensione per pericoli gravi ed imminenti, indipendentemente dal fatto che trattasi di rischi interferenti tra le diverse imprese ovvero di rischi propri della singola impresa.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, inoltre, redige verbali di coordinamento con il datore di lavoro e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie ditte ed imprese, secondo le modalità semplificate indicate all'art. 6 del presente regolamento. Per la migliore attuazione delle diversificate incombenze di cui al presente articolo, i datori di lavoro si avvalgono di unità di personale qualificato, per l'espletamento delle necessarie attività di Audit.

4. La notifica formale prevista dall'art. 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, può essere inoltrata all'organo di vigilanza anche successivamente all'inizio dei lavori, purché si provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile, in ragione della particolarità e peculiarità dell'attività svolta nell'ambito del relativo scenario di emergenza.

Art. 8.

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo del 19 dicembre 1994, n. 758, viene effettuata in termini di esclusività da un apposito organo composto da personale dell'Ufficio di vigilanza di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 2001, da personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 2000, n. 284, nonché da personale esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da altri organi di vigilanza in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Con successivo decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è costituito l'organo di vigilanza e sono individuati i funzionari dei predetti organismi, anche con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria, che effettueranno l'attività di vigilanza.

Roma, 23 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A05129
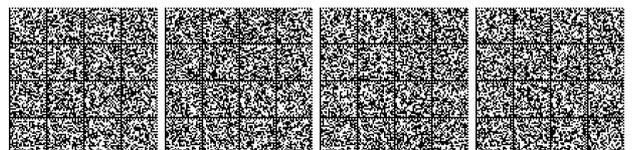
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 marzo 2009.

Iscrizione al Fondo di previdenza del Clero e dei ministri di culto della Consulta Evangelica, in Napoli-Secondigliano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante norme sull'istituzione del Fondo di Previdenza del Clero e dei ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dalla Consulta Evangelica, ente di culto giuridicamente riconosciuto con D.P.R. 13 settembre 1999, rappresentata legalmente dal sig. Cristallo Remo Carmine;

Considerato che al rappresentante legale di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Vista l'intesa raggiunta, a termini dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 903/1973 sopra menzionata, con il rappresentante legale dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

È data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei riguardi dei ministri di culto della Consulta Evangelica con sede in Napoli-Secondigliano, via Pintor Traversa Scippa n. 16, con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo di Previdenza, per ogni ministro della Consulta Evangelica, deve essere esibita, a cura del rappresentante legale dell'organismo, la seguente documentazione:

a) certificato attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto;

b) certificato di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato di cittadinanza italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968;

d) certificato di residenza in Italia, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968.

Art. 3.

Il rappresentante legale dell'ente trasmetterà alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre solare – un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:

a) nuove nomine, con complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità; cessazione del ministero in seno all'ente predetto; perdita della cittadinanza italiana; cessazione della residenza in Italia o avvenuto decesso.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui all'art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al Fondo direttamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 11, 12, 13 e 17 della predetta legge n. 903 nonché della pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 14, il rappresentante legale dell'ente, trasmetterà all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, quarto comma della legge n. 903 e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l'attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, terzo comma, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 7.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al Fondo ai sensi dell'art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 8.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto altro non contemplato nel presente decreto valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2009

Il Ministro: MARONI

09A04995

DECRETO 30 aprile 2009.

Differimento di alcuni termini per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto l'art. 6, comma 2, del richiamato decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per gli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma;

Ritenuto necessario e urgente differire al 31 luglio 2009 i termini per gli adempimenti contenuti nelle richiamate lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

Decreta:

Art. 1.

Nei confronti degli enti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono differiti al 31 luglio 2009 i termini per gli adempimenti di seguito indicati:

a) deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009, di cui all'art. 151 del decreto legislativo;

b) deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009;

d) presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A05126

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2009.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL per l'esercizio 2007.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI
DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2007 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 90.207.693,00 a fronte di 117.950 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 873.555,00 a fronte di 13.566 rendite gestite;

Decreta

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2007, nella seguente misura:

€ 764,80 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

€ 64,39 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2009

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
GEROLDI

09A05024

DECRETO 17 aprile 2009.

Variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la lettera del 20 marzo 2009 con la quale la Società British American Tobacco Italia Spa ha richiesto il cambio di denominazione di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alla modifica della tariffa di vendita dei tabacchi lavorati, in conformità alla sopraindicata richiesta;

Decreta:

La denominazione delle seguenti marche di sigarette è così modificata:

DA	A
VOGUE KIM	VOGUE FINE BLEUE
VOGUE KIM LILAS	VOGUE FINE LILAS
VOGUE KIM MENTHE	VOGUE FINE MENTHE

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finaziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 105

09A05147

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 aprile 2009.

Autorizzazione alla società Control S.a.S. al rilascio della certificazione CE prevista dalla direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO, CONCORRENZA, CONSUMATORE, VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 di attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli a norma dell'art. 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 241, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione prevista dalla direttiva 88/378CEE;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2002 relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 18 giugno 2008, protocollo MiSE n. 1860 del 25 giugno 2008, con la quale la società Control S.a.s., con sede in via Granafei n. 53 a Mesagne (Brindisi), ha chiesto di essere autorizzata a rilasciare la certificazione CE relativamente ai giocattoli;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti in allegato III alla direttiva 88/378/CEE;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e successive integrazioni è conforme al decreto ministeriale 13 dicembre 1991 e alla direttiva del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2002;
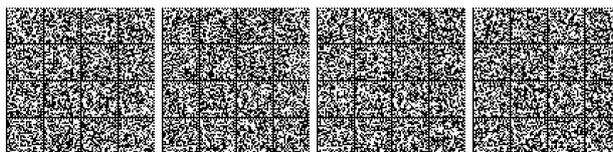
Decreta:

Art. 1.

La società Control S.a.s. con sede in via Granafei n. 53 a Mesagne (Brindisi) è autorizzata a rilasciare certificazione CE ai fabbricanti, mandatari o importatori di giocattoli che intendono avvalersi di tale procedura, secondo le forme e le modalità stabilite nella direttiva 88/378/CEE e nel decreto di attuazione della stessa.

Art. 2.

La società Control S.a.s. esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nella direttiva 88/378/CEE, sospende o revoca la certificazione CE già rilasciata.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica ex Ufficio VIII.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.

Roma, 14 aprile 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A05110

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario HOOK 480 PLUS.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 29 dicembre 2008 dall'impresa Basf Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato HOOK 480 PLUS uguale al prodotto di riferimento denominato HOOK 480 registrato con D.D. al n. 10936 in data 17 maggio 2001 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato HOOK 480 dell'impresa medesima;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva Dicamba nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa Basf Italia S.r.l., con sede in via Marconato, 8 - Cesano Maderno (Milano) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Irritante denominato HOOK 480 PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva Dicamba nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è prodotto presso lo stabilimento dall'impresa: Torre S.r.l. - Fraz. Torrenieri/Montalcino (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14550.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

HOOK 480™ PLUS

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA

Liquido solubile (SL)

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
DICAMBA puro g 40,3 (= 480 g/l)
(sotto forma di sale sodico)
Coformulanti q. b. a g 100
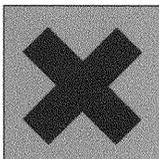
IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl

Cesano Maderno (MI) – Tel. 0632/512.1

Distribuito da: Nufarm Italia S.r.l.
Corso di Porta Vittoria n.9 – 20122 Milano (MI)

Officina di produzione:
Torre s.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Sanità n. del

Contenuto netto: ml 50-100-150-200-250-500; l 1-5-10-20
Partita n.:

™ Trade Mark

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
DICAMBA - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE
HOOK 480 Plus è un diserbante selettivo di post-emergenza, che svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe con cui giunge a contatto. Il prodotto viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica. E' rapidamente assorbito da parte delle infestanti ed eventuali piogge, anche dopo poche ore dal trattamento, non influiscono sull'attività erbicida. Il prodotto è in grado di controllare malerbe dicotiledoni perennanti quali Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Stoppione (*Cirsium arvense*), e malerbe annuali quali : Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Attacamano (*Galium aparine*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Canapa selvatica (*Galeopsis tetrahit*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Atriplice (*Atriplex patula*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Iva (*Ajuga spp.*), Ortica minore (*Urtica urens*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Corregiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Arenaiola (*Spergula arvensis*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Veccia (*Vicia spp.*), Vilucchio maggiore (*Calystegia sepium*), Sicio o zucchina selvatica (*Sicyos angulata*), Assenzio selvatico (*Artemisia vulgaris*), Stramonio (*Datura stramonium*), Fitolacca (*Phytolacca decandra*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), Romici (*Rumex spp.*), Nappola (*Xantium spp.*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO **Dose d'impiego:**

Frumento e Cerali minori(Orzo, Avena, Segale) **200-250 ml/ha**
Il trattamento può essere effettuato dallo stadio di 5-6 foglie fino all'inizio della levata. È comunque consigliabile intervenire il più precocemente possibile al fine di eliminare fin dall'inizio la concorrenza delle malerbe.

Mais **500-600 ml/ha**
Applicare il prodotto in post-emergenza, con erbe già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 40 cm. Il prodotto distribuito in questa fase, è in grado di controllare oltre alle dicotiledoni annuali, anche le piante perenni fra le quali il *Convolvulus arvensis* e il *Convolvulus sepium.*

Sorgo da granella **350-400 ml/ha**
Applicare il prodotto in post-emergenza con le piante di sorgo entro le 5 foglie.

Asparago **100-250 ml/ha**
Il prodotto si impiega in primavera, prima dell'emergenza dei turioni. Il trattamento va eseguito preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido.

Prati, Pascoli **250-450 ml/ha**
Il prodotto si impiega durante la stagione vegetativa almeno 4 giorni prima dello sfalcio.

Prati ornamentali,
Campi sportivi e Campi da golf **250-500 ml/ha.**
Distribuire il prodotto sulle chiazze di infestanti che si vogliono eliminare. Eseguire l'intervento preferibilmente in primavera o fine estate.
Impiegare le dosi indicate con volumi di 300-400 l/ha di acqua.

Avvertenze:
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.
Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate, prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Per prati ornamentali, campi sportivi e campi da golf, segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.

FITOTOSSICITÀ
Non applicare il prodotto su colture di Mais in terreni sabbiosi e poveri di sostanza organica (meno del 2%) in quanto potrebbe risultare fitotossico. Non impiegare su linee pure di mais e su mais dolce.

Sospendere i trattamenti: 130 GIORNI prima della raccolta per il sorgo, 20 GIORNI per tutte le altre colture.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
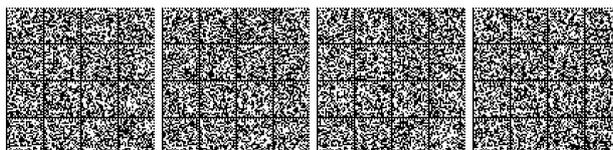
Etichetta formato ridotto per confezionida 50 e 100 ml

HOOK 480™ PLUS

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA - Liquido solubile (SL)

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
DICAMBA puro g 40,3 (= 480 g/l)
(sotto forma di sale sodico)
Coformulanti q. b. a g 100

IRRITANTE

Reg. del Ministero della Sanità n. — del —

Contenuto netto:
50 – 100 ml

Partita n......

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (Milano) – Tel. 0362/512.1

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

09A04979

DECRETO 31 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Snapper».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 20 maggio 2008 dall'impresa Nufarn Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Snapper» uguale al prodotto di riferimento denominato «Eternity» registrato con D.D. al n. 12187 in data 8 giugno 2006 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Eternity» dell'impresa medesima;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva bifentrin nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino all'8 giugno 2011 l'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede in corso di Porta Vittoria n. 9 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato SNAPPER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva bifentrin nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 500 e litri 1-5.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: STI Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/3 luglio 2007.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14289.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SNAPPER

Insetticida polivalente ad azione acaricida in formulazione sospensione concentrata per la lotta contro insetti ed acari su melo, pero, pesco, susino, vite, arancio, mandarino, limone, solanacee, cetriolo, zucchine, pisello, frumento, mais, fragola, colza, cotone, tabacco, barbabietola da zucchero, colture floreali, ornamentali, forestali e vivai.

PARTITA N°

Composizione:
Bifentrin puro g 2 (= 20 g/litro)
Coformulanti e inerti: q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Nufarm
Nufarm Italia S.r.l.
C.so di Porta Vittoria n. 9 - 20122 MILANO (MI)
sede amministrativa Tel +39 0544 60.12.01

Officina di produzione:
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione n. xxxxxdel Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 500; litri 1 – 5

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC tremori, convulsioni, atassia: irritazione delle vie aeree: rinorrea. tosse broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
Controindicazioni:
Bifentrin sono controindicati i grassi digeribili gli olii, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento.
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida acaricida che agisce per ingestione e per contatto a dosi molto basse; la sua azione si manifesta oltre che per azione diretta anche per effetto repellente sui parassiti.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale sulle seguenti colture:

Melo e Pero: contro: Filloninatori: ml 150 al volo degli adulti - Carpocapsa: ml 100 - Ricamatrici: ml 100-150 all'inizio dell'infestazione - Afidi : ml 100 - Psilla: ml 240-300 all'inizio dell'infestazione - Acari: ml 240-300

Pesco e Susino contro: Afidi: ml 80 a "bottoni rosa", ml 100 altri tipi di intervento - Minatori: ml 100-150 - Tignole: ml 80-100-Acari: ml 240-300- Tripidi: ml 100-150.

Vite da vino e da tavola contro: Tignole: ml 150 - Cicaline: ml 100-150

Arancio, Mandarino, Limone: contro: Afidi: ml 100 - Saissetia: ml 200 - Acari: ml 200-300

Solanacee: contro:Afidi: ml 100-Aleurodidi: ml 200 - Nottue: ml 120-150-Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Cetriolo, Zucchina: contro: - Afidi ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Pisello: contro: Afidi: ml 100 -Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Frumento: contro: Afidi: 350 ml/ha per trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume (nanismo) virale. 350 ml/ha per trattamenti primaverili

Mais: contro:Nottue: 1000 ml/ha - Piralide: 1000 ml/ha

Fragola: contro:Afidi: ml 100 - Cicaline: ml 150-200 - Acari *(Tetranychus u.)*: ml 240-300

Colza: contro: Meligete, Psiloide, Ceutorrinco: 500-750 ml/ha

Barbabietola da zucchero: contro: Afidi: 500-750 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Altica: 1000 ml/ha - Cleono, Lisso: 1000 ml/ha

Cotone: contro: Afidi. 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Acari: 4000 ml/ha

Tabacco: contro: Afidi: 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Pulce: 1000 ml/ha

Colture floreali, ornamentali, forestali e vivai: contro: Tortrice delle rose: ml 150 - Afidi: ml 100 -Aleurodidi: ml 200 - Acari: ml 200-300 - Bega del garofano: ml 150-200

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con i prodotti alcalini quali Poltiglia bordolese, Polisolfuri, Calce.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Rischi di nocività :
Attenzione, il formulato contiene sostanza altamente tossica per le api e gli artropodi utili, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate.

Sospendere i trattamenti: 42 giorni per mais e frumento; 31 giorni per limone; 30 giorni per tabacco; 21 giorni per melo, pero, pesco, vite da vino, susino, arancio, mandarino; 14 giorni per fragola, peperone; 7 giorni per vite da tavola, pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchine, pisello, barbabietola da zucchero; 240 giorni per colza.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e pericoloso Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparale

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

09A05119

DECRETO 6 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Flufox 5 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 14 ottobre 2008 dall'impresa Genetti GmbH S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flufox 5 EC» uguale al prodotto di riferimento denominato «Herbitan» registrato con D.D. al n. 13772 in data 12 settembre 2007 dell'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe, con sede in Bologna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Herbitan» dell'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva flufenoxuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 12 settembre 2012 l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), via Parini n. 4/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato FLUFOX 5 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva flufenoxuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Simonis in Doetinchem (NL) e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l., in S. Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14482.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FLUFOX 5 EC

INSETTICIDA-ACARICIDA

Tipo di formulazione : dispersione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

Flufenoxuron puro .... g. 4,7 (= 50 g/l)
Coformulanti ....q.b. a g. 100

Frasi di Rischio : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Titolare dell'autorizzazione:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ) – Tel +39 0473 55.02.15

Registrazione n. xxxxx Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

Officina di produzione:
Simonis – Doetinchem (NL)

Officina di confezionamento:
Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV) – Tel +39 0423 61.42.60

Contenuto netto: Litri 1 – 5 **Partita n°.....**

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

L'FLUFOX 5 EC è un insetticida regolatore di crescita, agisce per contatto e ingestione (soprattutto) sui primi stati larvali dei fitofagi mentre non è attivo sugli adulti. Le femmine sottoposte al trattamento depongono però uova sterili o generano individui che non riescono a completare lo sviluppo. L'attività ovicida risulta particolarmente evidente nei confronti dei microlepidotteri delle pomacee e delle tignole dell'uva. Manifesta anche un effetto anti-feeding. Il prodotto è citotropico-translaminare, in poche ore si sposta dalla pagina superiore a quella inferiore delle foglie sfuggendo all'azione dilavante delle piogge.

VITE - *Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini*; **100-150 ml/hl** (1000-1500 ml/ha); trattare alla prima comparsa delle forme mobili degli acari. *Lobesia botrana, Clysia ambiguella*; 100-150 ml/hl (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento 4-5 gg dopo l'inizio del volo degli adulti. *Empoasca flavescens, Scaphoideus titanus*: **100 ml/hl** (1000 ml/ha); effettuare il trattamento alla comparsa delle prime neanidi. *Frankliniella occidentalis*: **150 ml/hl** (1500 ml/ha), effettuare 2 trattamenti (inizio fioritura e 8-10 giorni dopo).

POMACEE (melo, pero) - *Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus schlechtendali*; **100-200 ml/hl** (1000-2000 ml/ha); trattare alla prima comparsa delle forme mobili degli acari (inizio-metà maggio). *Orgya antiqua, Leucoptera scitella*; **100-150 ml/hl** (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento alla caduta dei petali. *Lithocolletis spp.*; **100-150 ml/hl** (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento all'inizio dell'ovodeposizione. *Cydia pomonella, Pandemis, Capua, Archips*; **100-150 ml/hl** (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento all'inizio del volo degli adulti. *Tiphlocyba rosae;* **100-150 ml/hl** (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento alla comparsa delle prime neanidi. *Epitrimerus pyri*; **100-150 ml/hl** (1000-1500 ml/ha); trattamenti alla prima comparsa delle forme mobili. *Psylla piri*; **200 ml/hl** (3000 ml/ha), 15 hl di acqua/ha; effettuare il trattamento alla schiusura delle uova. *Empoasca spp*; **100 ml/hl** (1000 ml/ha); effettuare il trattamento alla comparsa delle forme mobili.

AGRUMI (arancio, mandarino, clementino) - *Panonychus citri*; **100-150 ml/hl** (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento alla prima comparsa delle forme mobili degli acari. *Phyllocnistis citrella*: **100-150 ml/hl**, trattare la nuova vegetazione con germogli di 5-8 cm e mine inferiori a 2 cm: ripetere l'intervento dopo 14 giorni.

COTONE - *Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Pectinophora gossypiella*: **100-150 ml/hl** (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento alla comparsa delle prime forme mobili.

ROSA, GAROFANO, GERBERA, CRISANTEMO - *Tetranychus urticae*: **100-150 ml/hl** (1000-1500 ml/ha); trattare alla prima comparsa delle forme mobili degli acari. *Trialeurodes vaporariorum*: **200 ml/hl** (3000 ml/ha); trattamenti ripetuti a partire dalla presenza delle prime larve. *Frankliniella occidentalis, Typhlocyba rosae*: **200 ml/hl** (3000 ml/ha); trattamenti ripetuti a partire dalla presenza delle prime neanidi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NON UTILIZZARE IN FIORITURA

RISCHI DI NOCIVITÀ: tossico per le api.

INTERVALLO DI SICUREZZA - **Su vite 30 giorni, su melo e pero 90 giorni; su arancio, mandarino e clementino 75 giorni**

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

09A04989

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 febbraio 2009.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 59/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 5 ottobre 2005 riportate nel resoconto sommario relativamente ai progetti presentati in area Centro/Nord;

Visto il decreto dirigenziale n. 2985 del 30 novembre 2005, con il quale il progetto non è stato ammesso alle agevolazioni;

Vista la nota ministeriale n. 9316 del 22 giugno 2006 con la quale è stato annullato il decreto dirigenziale di non ammissione n. 2985 del 30 novembre 2005, in quanto, per mero errore materiale, il progetto è stato valutato secondo la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 120 del 31 gennaio 2005, non considerando che per tale progetto, a seguito dello spostamento dei costi in area Ob. 1, comunicata dall'azienda in data 16 dicembre 2003, era stato disposto l'avvio istruttorio con nota n. 999 del 2 gennaio 2004;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 24 novembre 2008 riportate nel resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2006;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
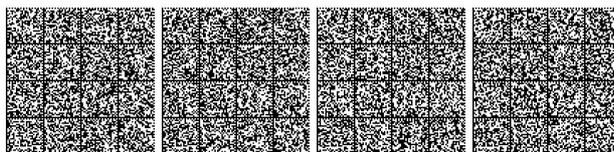
Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca di cui alle schede allegate che fanno parte integrante del presente decreto, presentato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.072.000,00 ripartita in euro 866.400,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 1.205.600,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 198
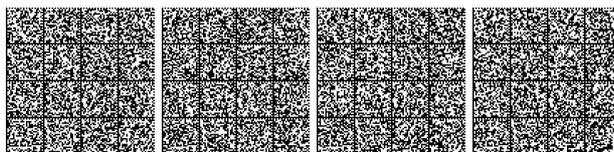
ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8969

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 8969 del 11/09/2002 Comitato del 24/11/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: "Ricerca e studio di nuove molecole che da sole o in assicizione sinergica, consentano la sterilizzazione di dispositivi medici termosensibili, nel rispetto della Legge N. 626/94 e N. 22/97 (Alta compatibilità a bassa tossicità per attrezzature, ambiente ed operatori)"

Inizio: 01/01/2005

Durata Mesi: 60

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

I.M.S. S.R.L. - International Medical Service
POMEZIA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 2.160.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.720.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 440.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 318.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.324.000,00	€ 440.000,00	€ 1.764.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 386.000,00	€ 0,00	€ 386.000,00
Non Eleggibile	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.720.000,00	€ 440.000,00	€ 2.160.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8969

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	866.400,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.205.600,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

09A05018

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2009.

Variazione di denominazione di una varietà di soia iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale del 10 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2007, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di soia «Blanca»;

Considerato che la denominazione «Blanca» può essere confusa con altra denominazione di varietà dello stesso gruppo già inclusa nel catalogo comunitario;

Vista la nota n. 21773 del 20 novembre 2007, con la quale l'ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Blanca» a «Blancas»;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto opportuno, pertanto, di accogliere la proposta di modifica formulata;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di soia, iscritta con decreto ministeriale del 10 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2007, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

Codice Sian	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
10560	Soia	Blanca	Blancas

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

Il direttore generale: BLASI

09A04990

DECRETO 20 aprile 2009.

Modifica dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha preso atto delle richieste di variazione di responsabilità della conservazione in purezza delle varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
9916	Frumento duro	Achille	Agroservice S.p.A.	Isea Srl
5886	Frumento duro	Bradano	Agroservice S.p.A.	Isea Srl
9915	Frumento duro	Dario	Agroservice S.p.A.	Isea Srl
3561	Frumento duro	Semolon	Agroservice S.p.A.	Isea Srl
7875	Orzo distico	Tipo	Agroservice S.p.A.	Isea Srl
9725	Mais	GDM509	Fondazione Morando Bolognini	Fondazione Morando Bolognini e S.I.S. – Società Italiana Sementi
8539	Mais	FMB0203 Yuna	Fondazione Morando Bolognini	American Genetics
10881	Mais	GDM651	Fondazione Morando Bolognini	American Genetics

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A05027
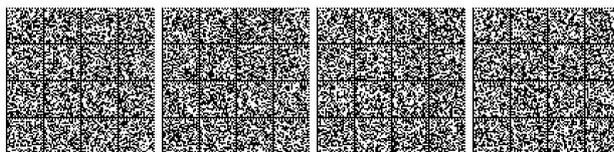
DECRETO 20 aprile 2009.

Iscrizione di varietà di sorgo al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il d.P.R. 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 31 marzo 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
11547	Sucro 506	700	HT	Sud Cereales SCA – Francia
11548	Sucro 405	700	HS	Sud Cereales SCA – Francia
11549	Giaguaro	400	HS	Cal/West Seeds – USA
11654	Iggloo	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
11653	Stingg	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11559	Trudan headless	Sud Cereales SCA – Francia
11560	Pacific Sweet	Pacific Seed Co. - USA e Scott Seeds – USA
11561	Pacific Graze	Pacific Seed Co. - USA e Scott Seeds – USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A05111
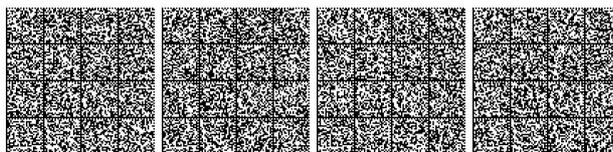
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 aprile 2009.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Savona ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Savona.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;

Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2009/9632 del 22 aprile 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. È attivato il Centro VTSL di Savona che ha sede presso la Capitaneria di porto di Savona.

2. La Capitaneria di porto di Savona è l'autorità VTS di Savona.

Art. 2.

Limiti dell'area VTS

1. L'area VTS di Savona è definita dall'insieme dei seguenti punti:

a) lat. 44° 21'.7 N - long. 008° 36' E;

b) lat. 44° 04'.8 N - long. 008° 50'.5 E;

c) lat. 43° 55'.5 N - long. 008° 37'.5 E;

d) lat. 43° 39'.5 N - long. 008° 24' E;

e) lat. 43° 38' N - long. 008° 07' E;

f) lat. 43° 43'.5 N - long. 007° 50'.5 E;

g) lat 43° 57' N - long. 008° 10'.7 E;

h) Capo di Santa Croce

i) lat. 44° 07' N - long. 008° 18'.3 E;

j) lat. 44° 10'.7 N - long 008° 25' E;

k) Capo Vado

l) lat. 44° 16'.5N - long 008° 26'.4 E.

2. L'area precauzionale nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Savona e la nave, è la zona di mare adiacente l'area VTS ed è ampia 3 miglia.

3. L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al decreto.

Art. 3.

Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Savona prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Savona, seguendo le procedure e le modalità riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 4.

Servizi erogati dal VTS

1. L'autorità VTS di Savona, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

a) il servizio informazioni;

b) il servizio di assistenza alla navigazione;

c) il servizio di organizzazione del traffico.

Art. 5.

Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Savona sono tenute ad osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 15;

b) effettuare la navigazione con particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Savona;

d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Savona ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nel comma precedente non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Savona dall'osservanza delle norme della COLREG 1972 ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2009

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO *1*

AREA VTS DI SAVONA

ALLEGATO *2*
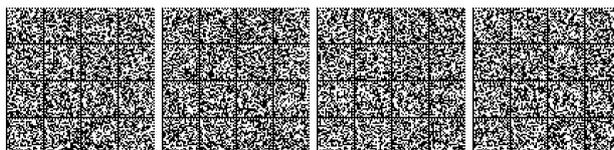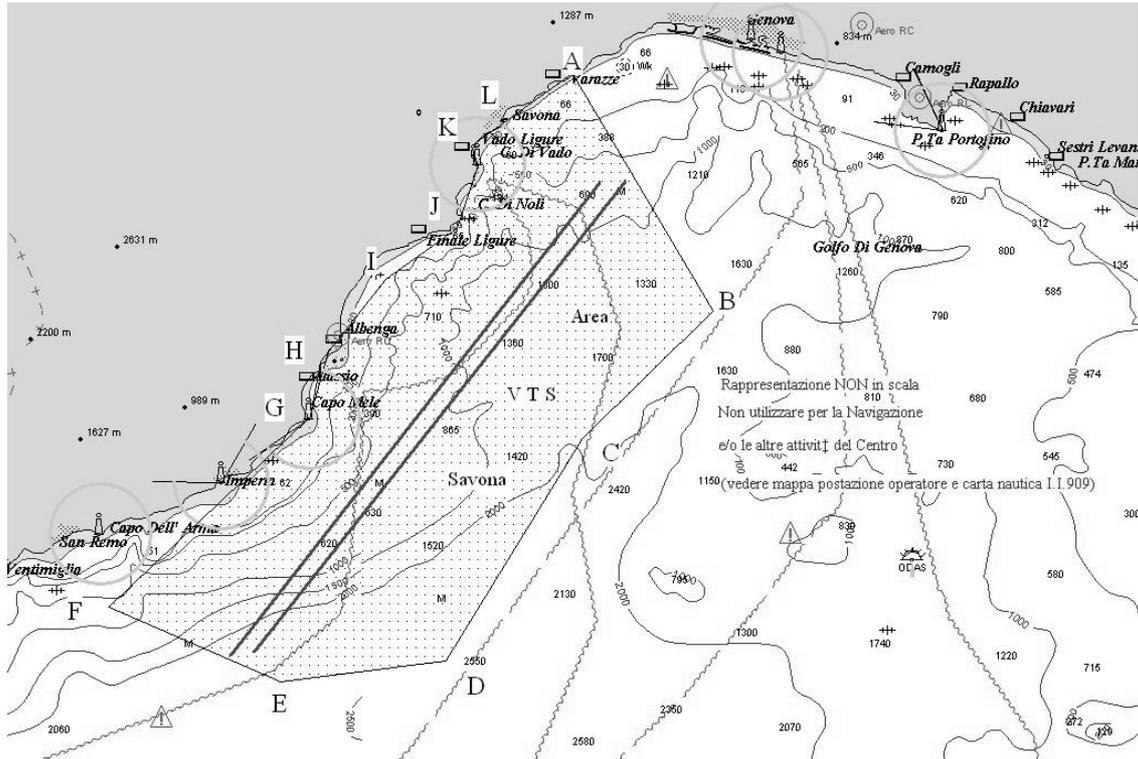
Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'articolo 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Savona comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS di Palermo contenente i seguenti dati:
   identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);
   gruppo data orario in UTC e posizione;
   rotta e velocità;
   pescaggio;
   porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;
   carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO;
   caratteristiche e quantitativo del combustibile "bunker", per le navi che ne trasportano più di 5.000 tonnellate;
   indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico;
   numero totale di persone a bordo;
   difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave.
2. Il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A.851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, comma 2.

09A05112
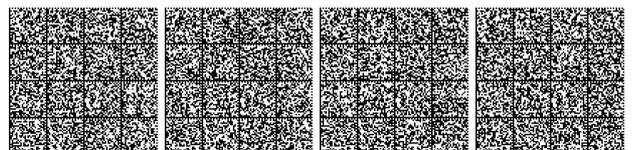
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 aprile 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Brindisi prot. n. 2897 del 7 aprile 2009, con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che in data 31 marzo 2009 si è verificato un guasto che ha comportato il fermo totale dei sistemi informatici e la conseguente chiusura al pubblico dei servizi catastali nella medesima giornata;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 9 aprile 2009 con nota prot. n. 570/09 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi nella giornata del 31 marzo 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 21 aprile 2009

Il direttore regionale: MELE

09A05127

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 10 aprile 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 commi 9, 10 e 11;

Visto lo statuto dell'Università IUAV di Venezia emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dai seguenti provvedimenti:

decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994;

decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000;

decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001;

decreto rettorale 10 dicembre 2002, n. 1555, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003;

decreto rettorale 1° ottobre 2003, n. 2033, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 13 ottobre 2003;

Visti in particolare l'art. 18, comma 1, l'art. 19 e l'art. 20, comma 1 dello statuto stesso;

Viste le delibere del senato accademico integrato ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3 della predetta legge, del 28 ottobre e del 26 novembre 2008 con le quali tale organo ha deliberato di:

modificare e/o integrare i seguenti articoli dello statuto:

1) (Natura giuridica, finalità istituzionali, criteri di svolgimento dell'attività) rirubricato in (Principi fondamentali comuni);

4) (Individuazione degli organi di governo dell'Università IUAV);

5) (Il rettore) ;

6) (Il senato accademico) ;

11) (Il dipartimento) rirubricato in (Il dipartimento IUAV per la ricerca);

inserire integralmente l'art. 10 (La scuola di dottorato) e il comma 3 all'art. 21 (Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati);

abrogare integralmente:

gli articoli 2 (Ordinamento della didattica), 21-*bis* (Attività didattica del rettore) e 22-*bis* (Assistenti di ruolo e professori incaricati);

i commi 5 e 6 dell'art. 9 (Individuazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università IUAV), il comma 3 dell'art. 20 (Entrata in vigore dello statuto e modifiche di esso), il comma 3 dell'art. 26 (Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso);

il titolo 5 Organi di garanzia;

rinumerare e adeguare complessivamente, tenuto conto delle modifiche precedentemente elencate, i titoli e gli articoli dello statuto stesso;

Rilevato l'indirizzo espresso dal senato accademico integrato di dare corso ad una fase di sperimentazione del dipartimento IUAV per la ricerca nelle more dell'emanazione del nuovo statuto di ateneo e di avviare tutte le azioni utili a garantire la costituzione del senato accademico nella sua nuova composizione a decorrere dall'anno accademico successivo all'emanazione dello statuto di IUAV;

Rilevato che la nota del 15 gennaio 2009, prot. n. 820 con la quale si trasmettono le modifiche allo statuto di IUAV al servizio per l'Autonomia universitaria e gli studenti - Uff. II, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stata assunta a protocollo da parte della direzione generale per l'Università del Ministero il 16 gennaio 2009, prot. n. 17 DG;

Considerato che in assenza di rilievi da parte del Ministro a seguito del controllo da esercitare entro il termine perentorio di sessanta giorni lo statuto viene emanato dal rettore ai sensi di quanto indicato dall'art. 6, comma 9 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168, e rilevato che tale termine è scaduto;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono emanate, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 dello statuto in vigore le modifiche allo statuto emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994, dal decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000 e dal decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001, dal decreto rettorale 10 dicembre 2002, n. 1555, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 e dal decreto rettorale 1° ottobre 2003, n. 2033, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 13 ottobre 2003.

2. Le modifiche, ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo capoverso dello statuto, entrano in vigore dalla data del presente decreto, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi 3 e 5.

3. Gli organi di governo di IUAV di cui agli articoli 5 (Il senato accademico) e 6 (Il consiglio di amministrazione) sono costituiti nella loro nuova composizione con l'inizio dell'anno accademico 2009/2010.

4. La direzione politica e amministrativa dell'ateneo adotta tutte le azioni utili a garantire la costituzione del senato accademico nella sua nuova composizione entro l'inizio dell'anno accademico 2009/2010.

5. Il dipartimento IUAV per la ricerca di cui all'art. 11 del nuovo statuto dell'ateneo è attivato a partire dall'anno accademico 2009/2010.

6. I mandati degli attuali direttori di dipartimento e del direttore della scuola di dottorato di IUAV si concludono il 31 ottobre 2009.

7. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo dello statuto, secondo quanto disposto dallo stesso, i regolamenti di ateneo saranno conseguentemente adeguati alle modifiche.

8. Il presente decreto rettorale è trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché per conoscenza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Uff. II e agli organi e strutture dell'Università IUAV ed è pubblicato, unitamente al nuovo testo dello statuto allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, nel web di ateneo.

Venezia, 10 aprile 2009

Il rettore: MAGNANI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi fondamentali comuni

1. L'«Università IUAV di Venezia», di seguito denominata «Università IUAV», istituzione dotata di personalità giuridica che non persegue scopi di lucro, è sede primaria di istruzione e formazione universitaria e di ricerca scientifica.

L'Università IUAV, secondo lo spirito ed i principi della Costituzione, uniforma la sua azione ai principi di libertà didattica e di ricerca e di circolazione del sapere e delle conoscenze, nel rispetto del ruolo sociale della didattica universitaria e della ricerca scientifica. Promuove il merito come strumento di realizzazione dell'individuo e del principio di uguaglianza.

L'Università IUAV è ateneo dedicato alla cultura del progetto: come conoscenza, esercizio critico e attenzione alla complessità, responsabilità sociale e innovazione, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e delle arti, del design, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito.
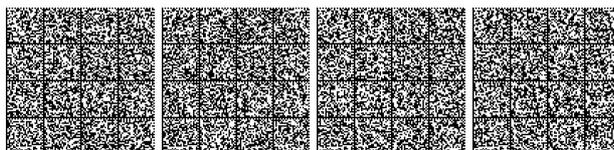
2. L'organizzazione dell'Università IUAV, nell'unità dell'azione didattica e di ricerca, è improntata ai principi di sussidiarietà e di decentramento ed accoglie la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.

3. Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo dell'Università IUAV di cui al successivo titolo 2; alle attività di gestione provvedono il direttore amministrativo, i dirigenti e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative dell'Università IUAV, di cui al successivo titolo 5.

4. L'organizzazione e l'attività amministrativa, finanziaria e contabile sono finalizzate allo svolgimento dei compiti scientifici e didattici dell'Università IUAV.

5. L'organizzazione della struttura amministrativa e i criteri di gestione del personale assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati e mirano alla qualità e all'efficienza dei servizi offerti.

6. L'attività di gestione, nel perseguire i fini istituzionali, è retta da criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità, semplificazione ed è ispirata al metodo della programmazione e del controllo di gestione.

7. La gestione finanziaria dell'Università IUAV corrisponde ai principi di annualità, integralità, pubblicità, universalità, di riferimento pluriennale, di individuazione dei responsabili della spesa.

8. L'Università IUAV valuta le condizioni di qualità, efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione, ai fini di promuovere una cultura dell'autovalutazione.

Art. 2.

Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Università IUAV, ferma restando l'esclusione di qualunque scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente. L'Università IUAV, in particolare, è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero, secondo quanto stabilito dallo statuto circa la competenza degli organi all'adozione delle relative deliberazioni, in ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad essi connessi, nonché dei margini di ammissibilità di tali rischi e in ordine alle procedure per la validità di dette deliberazioni.

2. L'Università IUAV, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

3. L'Università IUAV provvede, in particolare, sulla base della vigente legislazione, e secondo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.

4. L'Università IUAV provvede, altresì, ai sensi della vigente legislazione, ad istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a favorire le attività culturali, ricreative, sportive e di tempo libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali, finanziarie e di personale.

TITOLO 2

ORGANI DI GOVERNO

Art. 3.

Organi dell'Università IUAV

1. Sono organi di governo dell'Università IUAV: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.

2. Sono organi di controllo interno e di valutazione delle attività: il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione di cui ai successivi titoli 7 e 8.

Art. 4.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università IUAV ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) vigilare su tutte le strutture ed i servizi dell'Università IUAV, con particolare riferimento all'adozione di direttive e criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità dirigenziali e l'efficienza della gestione;

c) curare l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente;

d) emanare lo statuto e i regolamenti;

e) stipulare i contratti e le convenzioni di ateneo, per quanto di sua competenza;

f) presentare al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato Ministro, le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;

g) predisporre annualmente una relazione sull'attività dell'ateneo;

h) provvedere, in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, anche in materie di attribuzione di altri organi dell'Università IUAV a norma di legge o di statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione del relativo atto, da parte dell'organo competente;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

2. Il rettore nomina un pro rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. Il rettore e il pro rettore possono avvalersi della facoltà di essere esonerati dall'attività didattica e d'insegnamento per il periodo del loro mandato. Inoltre, al rettore è attribuita una indennità nella misura stabilita con delibera del consiglio di amministrazione.

Il rettore può delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)* ad altri professori di ruolo di prima fascia; può, altresì, con riferimento ad attività di propria pertinenza, dar mandato per il relativo svolgimento, a docenti dell'Università IUAV.

3. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta.

L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

b) dai ricercatori;

c) dal personale tecnico ed amministrativo;

d) dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo e negli organi delle strutture didattiche dell'Università IUAV.

Il voto espresso dalla componente di cui al presente comma, lettera *c)*, è pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori, secondo criteri fissati dal regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 20, comma 2.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro.

Art. 5.

Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia funzionale dell'Università IUAV, nonché sovrintende alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto.

Spetta in particolare al senato accademico:

a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca;

b) determinare i criteri per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca e le strutture tecniche e amministrative, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza di tale organo;

c) ripartire, sulla base di criteri e indicatori e nell'ambito delle compatibilità di bilancio le risorse finanziarie tra le facoltà, e su proposta delle medesime i posti di ruolo del personale docente e ricercatore;

d) deliberare il regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 20, comma 2, e le relative modifiche, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà, il dipartimento IUAV per la ricerca e la scuola di dottorato, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso;

e) esprimere parere obbligatorio sul regolamento degli studenti di cui al successivo art. 20, comma 3;

f) deliberare il regolamento didattico di ateneo di cui al successivo art. 21, comma 2, su proposta delle strutture didattiche indicate al successivo art. 9, sentito il senato degli studenti;

g) approvare le richieste in ordine all'istituzione di nuove facoltà, di nuovi corsi e scuole ai sensi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari, sentiti le facoltà e il senato degli studenti;

h) determinare i criteri e le modalità applicative per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività didattiche e di ricerca;

i) definire i criteri di principio per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività gestionali;

l) approvare le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;

m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni;

n) deliberare l'istituzione di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

o) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 22 e sulle modifiche dello stesso, sul bilancio, sui contratti e sulle convenzioni e su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che importi valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, nonché sui provvedimenti disciplinari;

p) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli indirizzi generali del piano annuale di attività dell'Università IUAV e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di amministrazione, e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 20, comma 2.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il pro rettore;

c) i presidi di facoltà;

d) il direttore del dipartimento IUAV per la ricerca;

e) il direttore della scuola di dottorato;

f) due docenti nominati dal rettore tra i suoi delegati o mandatari di cui al precedente art. 4, comma 2;

g) una rappresentanza degli studenti iscritti all'ateneo, in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà, assicurando la rappresentanza di ciascuna facoltà;

h) quattro membri eletti tra i professori e i ricercatori di ruolo di cui due eletti dai professori e ricercatori della facoltà di architettura, uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di design e arti e uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di pianificazione del territorio.

Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo con funzione di segretario ed una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

La rappresentanza degli studenti è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito.

I criteri di individuazione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 20, comma 2.

I membri di esso presenti a titolo consultivo in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

I mandati dei membri del senato accademico di cui alle precedenti lettere *b)*, *d)*, *e)* e *f)* si concludono con il mandato del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo art. 27, comma 3.

I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università IUAV, nonché del personale tecnico e amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali il presente statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa a norma del successivo art. 23.

Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico.

Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione deve sentire il senato accademico, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso.

Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

a) deliberare il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 22, e le relative modifiche, sentito il senato accademico secondo quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, comma 9;

b) deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università IUAV;

d) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento delle strutture tecniche e amministrative dell'Università IUAV;

e) approvare, sentito il senato accademico, i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati al senato accademico ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera *m)*, e agli organi ed alle strutture di cui al successivo art. 23;

f) modificare l'organico di ateneo entro le linee determinate dal senato accademico;

g) attribuire e revocare l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore;

h) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali su proposta del direttore amministrativo;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente statuto o da norme negoziali.

Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 20, comma 2.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il pro rettore;

c) il direttore amministrativo con funzioni di segretario;

d) due esperti designati dal senato accademico su proposta del rettore;

e) un esperto designato dal senato degli studenti;

f) uno studente designato dal senato degli studenti nel proprio ambito.

Gli esperti di cui alla precedenti lettere *d)* ed *e)* sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva almeno triennale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione, controllo o consulenza, ovvero svolto funzioni dirigenziali presso organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Università IUAV, né avere con questo contratti in corso o liti pendenti.

Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del consiglio stesso al bilancio dell'Università IUAV con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca, da individuare con deliberazione del senato accademico.

I criteri di individuazione degli esperti indicati alle precedenti lettere *d)* ed *e)* sono fissati dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 20, comma 2.

I mandati dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla precedente lettera *d)* si concludono con il mandato del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo art. 27, comma 3.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

Art. 7.

Il senato degli studenti

1. Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di cui al precedente titolo 2 e al successivo titolo 3 relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'Università IUAV.

Spetta, in particolare, al senato degli studenti:

a) deliberare il regolamento degli studenti di cui al successivo art. 20, comma 3, sentito il senato accademico, nonché le relative modifiche;

b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Università IUAV nell'interesse della componente studentesca;

c) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche, comprese quelle nella commissione didattica paritetica di cui al successivo art. 9, comma 2.

Sulle questioni indicate alla precedente lettera *b)*, il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.

Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso l'Università IUAV per le attività formative di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, comma 1, lettera *c)*, che sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse.

2. Il senato degli studenti si compone di trenta membri eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica presso l'Università IUAV di cui almeno tre per ogni facoltà.

I criteri di ripartizione dei membri da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti presso ciascuna facoltà, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 20, comma 3.

Il presidente ed il responsabile amministrativo, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'Università IUAV, sono nominati con decreto del rettore.

Il senato degli studenti dura in carica due anni.

TITOLO 3

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 8.

Individuazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università IUAV

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'Università IUAV è articolata in facoltà, in una scuola di dottorato e in un dipartimento di ateneo per la ricerca.

2. L'attività didattica dell'Università IUAV si esplica attraverso i corsi e le scuole previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.

3. L'elenco delle facoltà, dei corsi, delle scuole e delle strutture di ricerca istituite presso l'Università IUAV è contenuto nell'allegata tabella *A*, le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo art. 24.

4. Nell'osservanza di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 2, comma 1, lettera *a)*, le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 20, comma 2.

Art. 9.

La facoltà

1. La facoltà è la struttura didattica di appartenenza per i docenti e i ricercatori.

Spetta alla facoltà:

a) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, da esercitare sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6 e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;

b) indirizzare e coordinare le attività didattiche di propria competenza;

c) programmare e destinare le risorse didattiche di sua pertinenza nell'ambito delle deliberazioni assunte al riguardo dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli 5, comma 1, lettera *b)*, e 6, comma 1, lettera *d)*;

d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero;
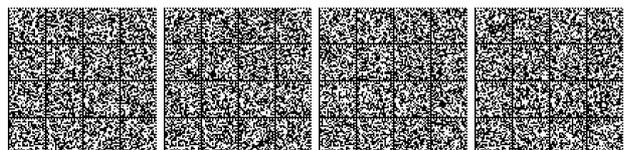
e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto, di cui al successivo art. 24;

f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio circa quanto previsto ai precedenti articoli 5, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 6, comma 1, lettera *a)*.

Per le deliberazioni relative alle precedenti lettere *b)*, *c)* ed *f)* la facoltà deve obbligatoriamente acquisire il parere del senato degli studenti a norma del precedente art. 7, comma 1.

2. Sono organi della facoltà: il preside, il consiglio di facoltà e la commissione didattica paritetica di cui all'art. 6, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

3. Il preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad essa.

Il preside designa un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e può essere coadiuvato da un consiglio di presidenza composto dai direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6 e il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di facoltà di cui al successivo art. 20, comma 4.

Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

4. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà come individuate al precedente comma 1.

Esso è convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà di cui al successivo art. 20, comma 4.

Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) dai ricercatori della facoltà;

c) dai professori a contratto;

d) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà.

I professori fuori ruolo e i professori a contratto non concorrono alla formazione del numero legale.

I professori a contratto non partecipano al consiglio di facoltà convocato per l'elezione del preside e per deliberare nelle materie di cui alle lettere *a)* e *d)* del precedente comma 1 e in tutti i casi che li riguardino.

Partecipano, inoltre, al consiglio di facoltà, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, ove non appartengano già alla facoltà, i professori supplenti.

La rappresentanza indicata alla precedente lettera *d)* è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito, secondo i criteri fissati dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 20, comma 3, e, comunque in numero almeno pari a quello dei corsi di laurea attivati presso la facoltà.

5. La commissione didattica paritetica di cui al precedente comma 2 è composta da un minimo di tre ad un massimo di sei docenti designati dal consiglio della facoltà e da un minimo di tre ad un massimo di sei studenti individuati dal senato degli studenti ai sensi del precedente art. 7, comma 1, lettera *c)*. La commissione è nominata con decreto del rettore e il mandato dei docenti coincide con il mandato del preside, quello degli studenti coincide, ai sensi del comma 2 del predetto art. 7, con quello del senato degli studenti.

6. La facoltà è la struttura didattica organizzata secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento di cui al successivo art. 20, comma 4, fatti salvi i principi posti al precedente art. 1, comma 2 e 3 di esso. Con riguardo alla lettera *b)* del precedente comma 1, il regolamento su indicato deve prevedere di affidare ciascun corso di studio che si svolge presso la facoltà ad un direttore a cui spettano compiti di istruzione e coordinamento inerenti i predetti corsi. Il direttore può essere coadiuvato da una giunta eletta dal consiglio di facoltà. Il direttore è designato dal consiglio di facoltà, su proposta del preside, e nominato con decreto del rettore.

Art. 10.

La scuola di dottorato

1. La scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Università IUAV.

2. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attività della scuola e presiede il consiglio.

3. Il direttore della scuola è nominato dal rettore tra i professori di ruolo di prima fascia, sentito il consiglio della scuola stessa, dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo art. 27, comma 3.

4. Le procedure per il funzionamento della scuola sono fissate dal regolamento di cui al successivo art. 20, comma 4.

5. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico allo svolgimento delle attività della scuola.

Art. 11.

Il dipartimento IUAV per la ricerca

1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca dell'Università IUAV, anche in relazione al progetto didattico e formativo dell'ateneo. A tale riguardo, predispone il piano triennale della ricerca e le sue rimodulazioni annuali che sono approvati dal senato accademico, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

Il dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo del senato accademico, opera per unità di ricerca. Ad esso compete individuare le attività e i progetti di ricerca di ateneo a cui dare attuazione, nonché promuovere le attività di ricerca individuali meritevoli di essere sostenute da risorse a tale scopo destinate dal senato accademico.

Al dipartimento aderiscono i professori e i ricercatori di ruolo, i professori e i ricercatori a contratto, gli assegnisti e dottorandi, che intendano operare in unità di ricerca o in forma singola al fine di promuovere e sviluppare un'attività o un progetto di ricerca.

Il dipartimento riconosce il valore primario delle attività svolte dai dottorandi di ricerca e dagli assegnisti di ricerca e ne favorisce la partecipazione alle unità di ricerca e l'accesso alle strutture e all'organizzazione della ricerca.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

3. Il direttore del dipartimento è designato nella prima seduta di insediamento dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i professori di ruolo di prima fascia che hanno aderito al dipartimento, svolge funzioni di coordinamento delle attività e delle unità di ricerca, dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 27, comma 3.

4. Le procedure per il funzionamento del dipartimento sono fissate dal regolamento di cui al successivo art. 20, comma 4.

5. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico allo svolgimento dell'attività di ricerca.

TITOLO 4

CONTRATTI PER LA DIDATTICA

Art. 12.

Contratti di insegnamento

1. L'Università IUAV, per rispondere a comprovate esigenze didattiche, può attribuire, su proposta delle facoltà, ad esperti esterni di adeguata qualificazione scientifica o professionale incarichi di insegnamento per la copertura di corsi, anche integrativi, già attivati o da attivare.

2. I corsi previsti al precedente comma sono affidati con contratto di diritto privato a termine, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato, e sono sostenuti con fondi del bilancio d'ateneo anche provenienti da terzi.
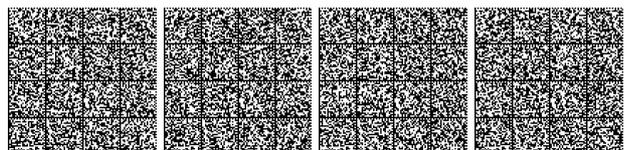
Art. 13.

Contratti di collaborazione didattica

1. In caso di comprovate esigenze didattiche le facoltà possono proporre l'attivazione di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attività integrative o strumentali, qualora non sia possibile sopperire alle attività in questione con personale interno.

2. Le collaborazioni previste al precedente comma sono assegnate attraverso concorso e regolate da contratto di diritto privato a termine, di opera o di opere, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato.

3. I dipartimenti per le attività di cui al comma 1 possono conferire borse di studio di durata almeno annuale finalizzati alla formazione di giovani laureati.

4. Le procedure per l'assegnazione dei contratti e delle borse di studio sono definite con deliberazione del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

5. I contratti e le borse di studio di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono sostenuti con fondi del bilancio di ateneo anche provenienti da terzi.

TITOLO 5

STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE

Art. 14.

Individuazione e criteri di funzionamento delle strutture tecniche e amministrative di IUAV

1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Università IUAV, in conformità con i criteri indicati al precedente art. 1, commi 6, 7 e 8, sono organizzate per divisioni e aree, che si articolano in servizi. Il relativo organigramma, nonché le modalità attuative di questo, sono definite dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 20, comma 2.

I responsabili delle divisioni e delle aree riferiscono al rettore, nonché al direttore amministrativo per quanto di rispettiva attribuzione.

2. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo agli organi di governo e alle strutture didattiche e di ricerca, come individuati ai precedenti titoli 2 e 3, per questioni gestionali di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico o del direttore amministrativo, può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali, da sottoporre alle dirette dipendenze del rettore o del direttore amministrativo, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

L'attivazione di detti centri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Università IUAV, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15.

Sistema bibliotecario e documentale di ateneo

1. La biblioteca centrale d'ateneo e tutte le altre strutture bibliotecarie e documentali dell'Università IUAV costituiscono il sistema bibliotecario e documentale d'ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso l'Università IUAV.

2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale d'ateneo sono stabilite da apposito regolamento, parte integrante del regolamento generale d'ateneo, di cui al successivo art. 20, comma 2.

TITOLO 6

AMMINISTRAZIONE

Art. 16.

Il direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, dell'Università IUAV, o di altra istituzione universitaria, ovvero di altra pubblica amministrazione previo nulla osta da parte di questa; l'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile.

2. Se entro un congruo termine, da stimare in rapporto all'esigenza di corrispondere ai principi di cui al precedente art. 1, commi 6, 7 e 8, a partire dal momento in cui occorra provvedere al conferimento dell'incarico indicato al precedente comma 1, non risulti possibile seguire i criteri ivi previsti, l'incarico stesso è attribuito a persona che abbia svolto attività in organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; nel caso l'incarico è conferito con contratto di diritto privato, ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nello svolgimento delle funzioni connesse all'incarico stesso.

4. Il direttore amministrativo:

a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità con le direttive impartite dal consiglio di amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;

b) formula proposte al rettore, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di competenza degli organi di governo dell'Università IUAV;

c) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi sopraindicati;

d) è responsabile del funzionamento della amministrazione e ne risponde nei confronti di tali organi;

e) sovrintende all'attività delle strutture tecniche e amministrative;

f) opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, nonché per l'indizione e l'aggiudicazione di gare;

g) verifica e coordina l'attività dei dirigenti.

Art. 17.

La dirigenza

1. Ai dirigenti competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, la gestione del personale e l'esercizio della funzione di controllo di esso, l'adozione, se delegata, degli atti che impegnano l'ateneo verso l'esterno.

2. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi prefissati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della didattica e della ricerca.

4. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato e con possibilità di rinnovo dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di specifica qualificazione; per obiettive esigenze di servizio dette funzioni possono essere attribuite a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale nel rispetto dei criteri posti dalla vigente disciplina legislativa al riguardo.
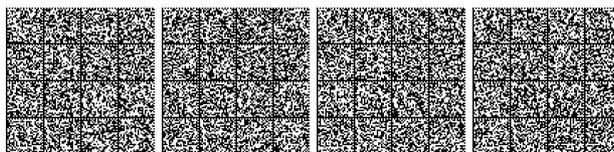
5. Nell'impossibilità di provvedere con personale dell'ateneo ai sensi del precedente comma 4, la funzione di dirigente può, in via eccezionale, qualora la disciplina contrattuale in materia lo consenta, esser ricoperta mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.

Le funzioni di cui al presente comma possono essere attribuite ad esperti di adeguata qualificazione, con esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni o in organismi privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti e apprezzabili risultati.

6. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta dal consiglio di amministrazione con atto motivato, previa contestazione all'interessato.

7. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Università IUAV, ovvero per corso-concorso organizzato anche tra più atenei sulla base di appositi accordi, per il tramite di scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero per la funzione pubblica.

8. I requisiti per l'accesso alla qualifica indicata al precedente comma, i procedimenti di selezione, nonché le modalità di composizione delle commissioni giudicatrici sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 20, comma 2.

TITOLO 7

ORGANI DI CONSULENZA E DI CONTROLLO

Art. 18.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Università IUAV; i compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 22.

2. Il collegio è composto da tre revisori effettivi, iscritti nel registro dei revisori contabili e due supplenti, designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto. Tra i revisori effettivi uno è nominato tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il collegio è regolarmente costituito con la presenza di tre componenti effettivi o supplenti che siano.

4. Il collegio dura in carica quattro anni finanziari; il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.

TITOLO 8

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 19.

Il nucleo di valutazione di ateneo

1. L'Università IUAV adotta, ai sensi della vigente disciplina, un sistema di valutazione interna delle attività di formazione (didattiche e di orientamento) e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, verificandone, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la produttività, nonché l'efficacia e l'efficienza dei relativi servizi, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal nucleo di valutazione di ateneo. Il nucleo determina le metodologie per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca, di diritto allo studio e di gestione amministrativa che si svolgono presso l'Università IUAV, nonché i relativi parametri di riferimento, curandone l'opportuno adeguamento con cadenza almeno annuale.

Il nucleo trasmette i risultati della propria attività agli organi di governo e di gestione dell'ateneo.

L'Università IUAV assicura al nucleo autonomia operativa, diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari all'espletamento di dette funzioni, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti prodotti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati che a detto Comitato il nucleo è tenuto a comunicare a norma di legge.

3. Il nucleo è costituito da cinque componenti di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti, anche in campo non accademico, di comprovata competenza e professionalità in materia di procedure di valutazione e di controlli di gestione.

4. I componenti il nucleo di cui al precedente comma sono nominati con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del rettore d'intesa con il direttore amministrativo.

Il consiglio designa altresì tra detti componenti il presidente del nucleo.

5. Il nucleo, nella composizione di cui al precedente comma 3, è costituito con decreto del rettore e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.

6. L'Università IUAV assicura al nucleo il supporto tecnico e amministrativo secondo le procedure previste a riguardo dal regolamento generale di ateneo.

TITOLO 9

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 20.

Regolamenti di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Università IUAV è disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto:

a) dal regolamento generale di ateneo;

b) dal regolamento degli studenti;

c) dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3.

2. Il regolamento generale di ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di governo di cui al precedente titolo 2, ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3, nonché l'organigramma e le modalità attuative delle strutture tecniche e amministrative di cui al precedente titolo 5.

Esso fissa, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'Università IUAV e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

Il regolamento generale di ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 5, comma 1, lettera *d)*, ed emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10 e 11.

3. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui al precedente art. 7, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'Università IUAV, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza.

Esso è deliberato dal senato degli studenti, a norma del precedente art. 7, comma 1, lettera *a)*, sentito il senato accademico,
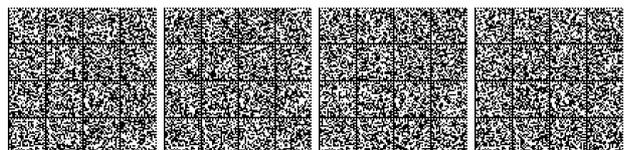
ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini indicati al precedente comma 2 del presente articolo.

4. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3 disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente comma 2, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 9, 10 e 11 ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 21.

Regolamenti degli ordinamenti didattici

1. L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti presso l'Università IUAV ai sensi della vigente legislazione sono disciplinati, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, rispettivamente:

a) dal regolamento didattico di ateneo;

b) dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

2. Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 5, comma 1, lettera *e)*, ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, comma 1.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di ateneo di cui al precedente comma 2, dal senato accademico, su proposta delle competenti strutture didattiche in cui detti corsi si svolgono, previo parere delle commissioni paritetiche di cui al precedente art. 9, comma 2, sentito il senato degli studenti.

Art. 22.

Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di governo e delle strutture dell'Università IUAV, cui a norma del successivo art. 23 sono demandate le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Esso è emanato con decreto del rettore dell'Università IUAV, su deliberazione del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dal precedente art. 6, comma 1, lettera *a)*, nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, commi 8 e 9.

2. Il regolamento di ateneo di cui al precedente comma 1 può derogare alle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

Art. 23.

Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile

1. Nei limiti e con le modalità di esercizio previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al precedente art. 22 è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa:

a) alle facoltà;

b) alla scuola di dottorato;

c) al dipartimento IUAV per la ricerca;

d) alle divisioni e alle aree di cui al precedente art. 14, comma 1, nonché ai centri di servizio speciale di cui allo stesso articolo comma 2, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

TITOLO 10

NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 24.

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, integrato dal direttore amministrativo e da due membri per ciascuna delle rappresentanze di cui al precedente art. 5, comma 3, secondo capoverso, designate al loro interno dalle rappresentanze stesse, con le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentite le facoltà, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti.

Le facoltà, la scuola di dottorato e il dipartimento IUAV per la ricerca, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto.

Art. 25.

Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto, nonché le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'Università IUAV ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

Art. 26.

Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

Le modifiche allo stesso entrano in vigore alla data di emanazione del relativo decreto del rettore di cui al precedente art. 25, comma 1.

2. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, gli organi di governo dell'Università IUAV e quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché il consiglio di amministrazione deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza di cui al precedente titolo 9 al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.

Art. 27.

Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1º novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Tutti i mandati relativi agli organi di governo ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3 hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto.

3. Qualora, per qualunque causa, i mandati di cui ai precedenti articoli 4, comma 2, 6, comma 3, lettera *d)*, 10, comma 3 e 11, comma 3 cessino prima della loro scadenza, i nuovi mandati scadono comunque alla conclusione del mandato del rettore che li ha nominati.

Art. 28.

Validità delle deliberazioni degli organi collegiali

1. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo deroghe che possono esser previste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art. 20, comma 2.
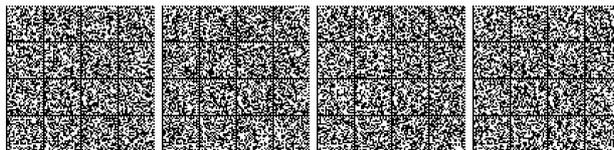
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto.

3. Gli assenti aventi diritto a voto deliberativo che abbiano prodotto giustificazione scritta tempestivamente non concorrono alla determinazione del numero legale.

Art. 29.

Pubblicità delle deliberazioni

1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università IUAV a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti, secondo le modalità da questa sancite.

Art. 30.

Incompatibilità ed assenze

1. Nessuno può assumere più di un mandato negli organi di ogni ordine e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, fatte salve le eccezioni previste dallo statuto stesso.

2. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificazione decade dal mandato rivestito.

Art. 31.

Tempo pieno

1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.

Art. 32.

Poteri d'ordinanza

1. I presidi di facoltà ed il direttore di dipartimento provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in via provvisoria, in casi straordinari di necessità e di urgenza, con proprio decreto, anche in materia di competenza di altri organi delle relative strutture didattiche e scientifiche a norma del presente statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto in questione, dell'organo competente.

Art. 33.

Norma abrogativa

1. In attuazione dell'art. 33, ultimo comma della Costituzione, fatti salvi i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale dell'Università IUAV, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonché con le norme da esso poste.

TABELLA *A*

ELENCO DELLE FACOLTÀ E DEI CORSI DI STUDIO ISTITUITI PRESSO L'UNIVERSITÀ IUAV

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Crsi di laurea:
- Scienze dell'architettura;
- Produzione dell'edilizia.

Corsi di laurea specialistica:
- Architettura.

FACOLTÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Corsi di laurea:
- Scienze della pianificazione urbanistica e territoriale;
- Sistemi informativi territoriali.

Corsi di laurea specialistica:
- Pianificazione della città e del territorio;
- Pianificazione e politiche per l'ambiente.

FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI

Corsi di laurea:
- Arti visive e dello spettacolo;
- Disegno industriale;
- Design della moda.

Corsi di laurea specialistica:
- Progettazione e produzione delle arti visive;
- Scienze e tecniche del teatro;
- Comunicazioni visive e multimediali;
- Disegno industriale del prodotto.

SCUOLA DI DOTTORATO
DIPARTIMENTO IUAV PER LA RICERCA

I corsi di studio sotto elencati, in atto attivati ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, saranno disattivati alla conclusione dei relativi cicli di studio da parte degli studenti attualmente iscritti agli stessi e che non abbiano esercitato l'opzione prevista dalla vigente legislazione in favore dei corsi di studio istituiti presso l'Università IUAV ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2000 e del decreto ministeriale 28 novembre 2000.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Corsi di laurea:
- Architettura;
- Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

Corsi di diploma:
- Edilizia.

FACOLTÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Corsi di laurea:
- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

Corsi di diploma:
- Sistemi informativi territoriali.

FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI

Corsi di diploma:
- Disegno industriale.

09A04996

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali ad eccezione di Bertuzzi Maria Teresa, Blazina Tamara e Ghedini Rita che depositano certificato equipollente del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa poopolare dal titolo:

«Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: sig. Lucio Cafarelli, via Sant'Andrea delle Fratte n. 16 - 00187 Roma, tel. 3405503305.

09A05256

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifiche alla composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti relativamente ai rappresentanti dell'Associazione «Codici».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009, recanti ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2006, di ricostituzione del Consigio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) per il triennio 2006-2009, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono state apportate modifiche alla composizione del CNCU relativamente al rappresentante dell'Associazione «Codici» e disposta la continuazione dell'operatività del medesimo Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti fino al 6 luglio 2010, ai sesnsi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

09A05015

Autorizzazione all'organismo ECS S.r.l., in Mantova, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 15 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repbblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 14 gennaio 2009, e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ECS S.r.l. con sede legale in via Solferino, 7 - 46100 Mantova.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A05025

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Avviamento della procedura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n. 31 relativa al contrassegno da apporre sui supporti.

Si comunica che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n. 31, recante «Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 ed entrato in vigore in data 21 aprile 2009, costituisce il testo definitivo della regola tecnica, oggetto del procedimento di notifica n. 2008/0162/I avviato, allo stato di progetto, in data 23 aprile 2008, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La suddetta procedura è stata posta in essere e si è conclusa in conformità alla direttiva n. 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

09A05026
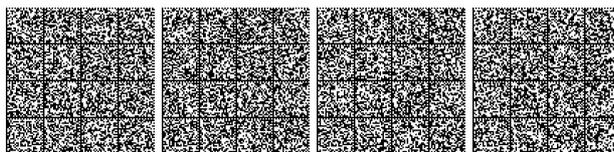
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio consuntivo per l'anno 2008

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE			
A1.0	*CONTRIBUTI DI VIGILANZA*			
A1.1	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.	41.365.000,00	39.384.238,00	-1.980.762,00
A1.2	Contributo vigilanza sugli intermediari	7.300.000,00	7.563.300,45	263.300,45
A1.3	Contributo vigilanza sui periti	300.000,00	266.440,00	-33.560,00
		48.965.000,00	*47.213.978,45*	*-1.751.021,55*
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	48.965.000,00	47.213.978,45	-1.751.021,55
B	ENTRATE DIVERSE			
B1	Entrate non contributive	600.000,00	1.068.664,66	468.664,66
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e			
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	100.000,00	0,00	-100.000,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	700.000,00	1.068.664,66	368.664,66

TAB. D
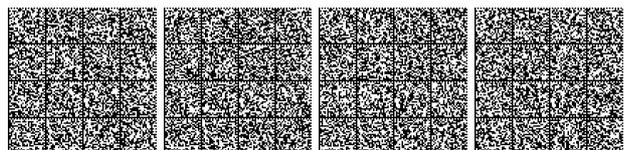
RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
	TOTALE ENTRATE	49.665.000,00	48.282.643,11	-1.382.356,89
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio da:			
	-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.571.000,00	0,00	0,00
	-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00
	-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00
	Avanzo di amministrazione ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	51.236.000,00	48.282.643,11	-1.382.356,89

TAB. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI			
C1.0	SERVIZIO VIGILANZA ASSICURATIVA I E II			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.493.655,00	1.297.352,36	-196.302,64
	Compensi per lavoro straordinario	43.609,00	36.076,66	-7.532,34
	Spese di formazione professionale	0,00	66.670,13	66.670,13
		1.537.264,00	*1.400.099,15*	*-137.164,85*
C1.1	SEZIONE ATTUARIATO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.492.460,00	1.481.122,68	-11.337,32
	Compensi per lavoro straordinario	50.593,00	43.421,06	-7.171,94
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.543.053,00	*1.524.543,74*	*-18.509,26*
C1.2	SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	3.944.639,00	3.758.104,79	-186.534,21
	Compensi per lavoro straordinario	167.486,00	171.826,45	4.340,45
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		4.112.125,00	*3.929.931,24*	*-182.193,76*
C1.3	SEZIONE AUTORIZZAZIONI E MERCATO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.291.453,00	2.106.774,42	-184.678,58
	Compensi per lavoro straordinario	91.965,00	74.363,14	-17.601,86
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.383.418,00	*2.181.137,56*	*-202.280,44*
	Totale ...	9.575.860,00	9.035.711,69	-540.148,31
C2.0	SERVIZIO ISPETTORATO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	442.490,00	431.374,84	-11.115,16
	Compensi per lavoro straordinario	6.984,00	2.217,17	-4.766,83
	Spese di formazione professionale	0,00	16.281,11	16.281,11
		449.474,00	*449.873,12*	*399,12*
C2.1	SEZIONE ISPETTORATO I			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.683.530,00	1.679.707,71	-3.822,29
	Compensi per lavoro straordinario	69.988,00	37.170,54	-32.817,46
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	525.000,00	524.622,39	-377,61
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.278.518,00	*2.241.500,64*	*-37.017,36*
C2.2	SEZIONE ISPETTORATO II			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.473.140,00	1.543.869,01	70.729,01
	Compensi per lavoro straordinario	58.423,00	41.394,17	-17.028,83
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	525.000,00	524.622,39	-377,61
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.056.563,00	*2.109.885,57*	*53.322,57*
	Totale ...	*4.784.555,00*	*4.801.259,33*	*16.704,33*

TAB. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C3.0	DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	841.712,00	190.629,07	-651.082,93
	Compensi per lavoro straordinario	22.774,00	7.502,77	-15.271,23
	Spese di formazione professionale	0,00	16.250,00	16.250,00
		864.486,00	214.381,84	-650.104,16
C3.1	SEZIONE CONSULENZA LEGALE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.183.727,00	1.427.955,88	244.228,88
	Compensi per lavoro straordinario	47.954,00	108.752,77	60.798,77
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.231.681,00	1.536.708,65	305.027,65
	Totale ...	2.096.167,00	1.751.090,49	-345.076,51
C4.0	SERVIZIO INTERMEDIARI E PERITI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	602.035,00	401.993,56	-200.041,44
	Compensi per lavoro straordinario	14.857,00	7.098,18	-7.758,82
	Spese di formazione professionale	0,00	4.177,80	4.177,80
		616.892,00	413.269,54	-203.622,46
C4.0.1	SEZIONE INTERMEDIARI E PERITI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.973.472,00	2.936.585,00	963.113,00
	Compensi per lavoro straordinario	91.885,00	120.506,80	28.621,80
	Spese per il Collegio di Garanzia	160.000,00	176.954,50	16.954,50
	Spese per pubblicazione Albi e Ruolo	0,00	0,00	0,00
	Spese per espeltamento prove di idoneità	125.000,00	248.091,15	123.091,15
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Altre spese direttamente imputabili	360.000,00	120.978,01	-239.021,99
		2.710.357,00	3.603.115,46	892.758,46
C4.0.2	UFFICIO PERITI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	167.237,44	167.237,44
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	12.081,47	12.081,47
		0,00	179.318,91	179.318,91
	Totale ...	3.327.249,00	4.195.703,91	868.454,91
C5.0	SERVIZIO SANZIONI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.296.132,00	1.718.469,53	422.337,53
	Compensi per lavoro straordinario	60.534,00	70.870,16	10.336,16
	Spese di formazione professionale	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale ...	1.356.666,00	1.791.339,69	434.673,69
C6.0	SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.004.368,00	719.902,02	-284.465,98
	Compensi per lavoro straordinario	34.656,00	42.019,28	7.363,28
	Spese di formazione professionale	0,00	1.259,26	1.259,26
	Totale ...	1.039.024,00	763.180,56	-275.843,44
C7.0	SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	733.170,00	741.186,20	8.016,20
	Compensi per lavoro straordinario	24.149,00	12.375,99	-11.773,01
	Spese di formazione professionale	0,00	8.290,52	8.290,52
		757.319,00	761.852,71	4.533,71
C7.1	SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.919.946,00	2.816.402,23	-103.543,77
	Compensi per lavoro straordinario	129.591,00	83.156,12	-46.434,88
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		3.049.537,00	2.899.558,35	-149.978,65

TAB. D
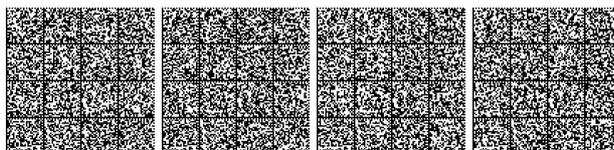
RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C7.2	SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.058.224,00	1.059.655,38	1.431,38
	Compensi per lavoro straordinario	41.000,00	57.625,08	16.625,08
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.099.224,00	*1.117.280,46*	*18.056,46*
	Totale ...	*4.906.080,00*	*4.778.691,52*	*-127.388,48*
	SERVIZIO RISORSE UMANE			
C8.0	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	450.258,00	444.621,34	-5.636,66
	Compensi per lavoro straordinario	8.712,00	7.479,88	-1.232,12
	Spese di formazione professionale	450.000,00	7.858,50	-442.141,50
		908.970,00	*459.959,72*	*-449.010,28*
C8.1	UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	265.353,00	347.662,18	82.309,18
	Compensi per lavoro straordinario	12.322,00	10.145,43	-2.176,57
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		277.675,00	*357.807,61*	*80.132,61*
C8.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	670.745,00	749.979,33	79.234,33
	Compensi per lavoro straordinario	31.278,00	45.495,32	14.217,32
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		702.023,00	*795.474,65*	*93.451,65*
	Totale ...	*1.888.668,00*	*1.613.241,96*	*-275.426,02*
	SERVIZIO STUDI			
C9.0	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	464.841,00	486.710,53	21.869,53
	Compensi per lavoro straordinario	9.842,00	27.852,34	18.010,34
	Spese per pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	27.955,35	27.955,35
		474.683,00	*542.518,22*	*67.835,22*
C9.1	SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.053.345,00	1.098.260,84	44.915,84
	Compensi per lavoro straordinario	42.139,00	57.945,43	15.806,43
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	300.000,00	349.895,84	49.895,84
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.395.484,00	*1.506.102,11*	*110.618,11*
C9.2	SEZIONE STUDI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	757.668,00	750.442,23	-7.225,77
	Compensi per lavoro straordinario	26.823,00	16.780,00	-10.043,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		784.491,00	*767.222,23*	*-17.268,77*
C9.3	UFFICIO RIASSICURAZIONE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	*175.930,00*	187.058,75	11.128,75
	Compensi per lavoro straordinario	*8.265,00*	27.284,04	19.019,04
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		184.195,00	214.342,79	30.147,79
	Totale ...	*2.838.853,00*	*3.030.185,35*	*191.332,35*

TAB. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C10.0	DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	538.561,00	437.592,54	-100.968,46
	Compensi per lavoro straordinario	11.567,00	14.569,96	3.002,96
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	550.128,00	452.162,50	-97.965,50
C11.0	SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.085.915,00	1.997.948,63	-87.966,37
	Compensi per lavoro straordinario	97.183,00	112.645,07	15.462,07
	Spese di formazione professionale	0,00	7.173,34	7.173,34
		2.183.098,00	2.117.767,04	-65.330,96
C11.1	SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.071.913,00	1.073.389,33	1.476,33
	Compensi per lavoro straordinario	40.313,00	31.208,84	-9.104,16
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.112.226,00	1.104.598,17	-7.627,83
C11.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E ACQUISTI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.054.265,00	1.032.872,34	-21.392,66
	Compensi per lavoro straordinario	49.444,00	49.735,68	291,68
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.103.709,00	1.082.608,02	-21.100,98
	Totale ...	4.399.033,00	4.304.973,23	-94.059,77
C12.0	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	0,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
C12.1	SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.709.108,00	1.711.364,40	2.256,40
	Compensi per lavoro straordinario	70.660,00	129.923,37	59.263,37
	Spese di formazione professionale	0,00	49.088,52	49.088,52
		1.779.768,00	1.890.376,29	110.608,29
C12.2	UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROCESSI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	89.500,00	73.271,50	-16.228,50
	Compensi per lavoro straordinario	4.065,00	0,00	-4.065,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		93.565,00	73.271,50	-20.293,50
	Totale ...	1.873.333,00	1.963.647,79	90.314,79
C13.0	SERVIZIO STATISTICA			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	726.127,00	624.832,58	-101.294,42
	Compensi per lavoro straordinario	20.365,00	30.667,57	10.302,57
	Spese di formazione professionale	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale ...	746.492,00	656.700,15	-89.791,85
	Totale spese dirette	39.382.108,00	39.137.888,19	-244.219,81

TAB. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
D	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI			
	– Funzionamento			
D1	Organi d'Istituto	985.000,00	940.595,73	-44.404,27
D2	Uffici di staff	1.741.628,00	*1.938.336,99*	196.708,99
D3	Internal auditing	519.264,00	*349.757,26*	-169.506,74
D4	Oneri di funzionamento	8.014.000,00	6.929.079,53	-1.084.920,47
	Totale...	11.259.892,00	10.157.769,51	-1.102.122,49
	– Investimenti			
D5	Acquisto immobilizzazioni	588.000,00	175.360,97	-412.639,03
D6	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	6.000,00	0,00	-6.000,00
D7	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale...	594.000,00	175.360,97	-418.639,03
	Totale spese indirette	11.853.892,00	10.333.130,48	-1.520.761,52
	TOTALE USCITE	51.236.000,00	49.471.018,67	-1.764.981,33
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	
				0,00
	TOALE A PAREGGIO	51.236.000,00	49.471.018,67	-1.764.981,33

Oneri di funzionamento (somme impegnate)	
Spese per servizi e utenze	2.644.433,29
Canoni di locazione	3.260.844,75
Oneri tributari, finanziari e vari	454.623,58
Beni di consumo	236.575,04
Prestazioni professionali	45.529,40
Manutenzioni	66.052,48
Pubblicazioni	39.042,87
Pubblicità	27.976,13
Spese di rappresentanza	24.780,30
Fondo di riserva spese imprevise	0,00
Varie	129.221,69
	6.929.079,53

TAB. D

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I			ENTRATE CORRENTI						
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		10101	Contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	41.365.000,00	39.384.238,00	39.384.238,00	0,00	0,00	-1.980.762,00
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10104	Contributo di vigilanza sugli intermediari	7.300.000,00	7.563.300,45	7.313.048,94	250.251,51	0,00	263.300,45
		10105	Contributo vigilanza sui periti	300.000,00	266.440,00	31.810,44	234.629,56	0,00	-33.560,00
			Totale ...	48.965.000,00	47.213.978,45	46.729.097,38	484.881,07	0,00	-1.751.021,55
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE						
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	600.000,00	1.022.557,61	319.596,48	700.207,82	2.753,31	422.557,61
			Totale ...	600.000,00	1.022.557,61	319.596,48	700.207,82	2.753,31	422.557,61
			Totale titolo I	49.565.000,00	48.236.536,06	47.048.693,86	1.185.088,89	2.753,31	-1.328.463,94
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
	3^		ALIENAZIONE DI BENI						
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAB. D1

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Impegni Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni (b - a)
I			SPESE CORRENTI						
	1^		ORGANI DELL'ISTITUTO						
		10101	Indennità di presidenza	295.000,00	291.155,50	291.155,50	0,00	0,00	-3.844,50
		10102	Indennità componenti Consiglio	660.000,00	629.210,20	629.210,20	0,00	0,00	-30.789,80
		10103	Missioni e rimborsi organi Istituto	30.000,00	20.230,03	20.147,83	82,20	0,00	-9.769,97
			Totale ...	985.000,00	940.595,73	940.513,53	82,20	0,00	-44.404,27
	2^		ONERI DI FUNZIONAMENTO						
		10201	Stipendi	24.479.000,00	24.476.897,92	23.221.774,70	215.123,22	1.040.000,00	-2.102,08
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	6.780.000,00	6.776.401,39	6.232.398,18	4.003,21	540.000,00	-3.598,61
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.621.000,00	1.620.944,38	1.600.944,38	0,00	20.000,00	-55,62
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.050.000,00	1.049.244,78	1.015.983,10	33.261,68	0,00	-755,22
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	350.000,00	349.895,84	349.895,84	0,00	0,00	-104,16
		10206	Altri oneri del personale	4.103.000,00	4.099.055,00	1.910.824,30	1.398.230,70	790.000,00	-3.945,00
		10207	Spese di formazione professionale	450.000,00	216.704,53	74.708,87	27.181,60	114.814,06	-233.295,47
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	325.000,00	323.480,83	237.177,57	0,00	86.303,26	-1.519,17
		10209	Prestazioni professionali	134.000,00	45.529,40	29.223,40	10.066,00	6.240,00	-88.470,60
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	215.000,00	129.221,69	126.917,68	0,00	2.304,01	-85.778,31
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.330.000,00	3.260.844,75	3.099.404,75	1.440,00	160.000,00	-69.155,25
		10212	Acquisto di beni di consumo	237.000,00	236.575,04	187.201,62	8.497,01	40.876,41	-424,96
		10213	Spese per servizi e utenze	3.187.000,00	2.807.018,94	2.072.806,55	416.598,44	317.613,95	-379.981,06
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	191.000,00	66.052,48	49.766,14	8.153,94	8.132,40	-124.947,52
		10215	Spese di rappresentanza	25.000,00	24.780,30	21.553,80	3.226,50	0,00	-219,70
		10216	Spese di pubblicità	90.000,00	27.976,13	13.800,00	0,00	14.176,13	-62.023,87
		10217	Spese per pubblicazioni	100.000,00	39.042,87	34.375,11	3.000,88	1.666,88	-60.957,13
			Totale ...	46.667.000,00	45.549.666,27	40.278.755,99	2.128.783,18	3.142.127,10	-1.117.333,73

TAB. D1

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI						
		20401	Riscossione crediti diversi	100.000,00	46.107,05	46.107,05	0,00	0,00	-53.892,95
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	100.000,00	46.107,05	46.107,05	0,00	0,00	-53.892,95
			Totale titolo II	100.000,00	46.107,05	46.107,05	0,00	0,00	-53.892,95
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	5^		ACCENSIONE PRESTITI						
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAB. D1

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Impegni Importo totale (b)	Impegni di cui pagamenti	Impegni di cui totale debiti	Impegni di cui totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni (b - a)
	3^		ONERI VARI E STRAORDINARI						
		10301	Oneri tributari e finanziari	2.600.000,00	2.599.841,01	2.327.883,83	271.968,47	47,00	-158,99
		10302	Altri oneri	310.000,00	205.554,69	205.496,40	0,00	0,00	-104.445,31
			Totale ...	2.910.000,00	2.805.395,70	2.533.380,23	271.968,47	47,00	-104.604,30
	4^		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI						
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
		10402	Fondo di compensazione entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
			Totale titolo I	50.642.000,00	49.295.657,70	43.752.649,75	2.400.833,85	3.142.174,10	-1.346.342,30
II			SPESE IN CONTO CAPITALE						
	5^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI						
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	50.000,00	25.867,48	25.766,68	0,00	100,80	-24.132,52
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	488.000,00	99.551,85	92.136,34	1.917,11	5.498,40	-388.448,15
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	50.000,00	49.941,64	38.483,88	9.462,75	1.995,01	-58,36
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	588.000,00	175.360,97	156.386,90	11.379,86	7.594,21	-412.639,03
	6^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
		20601	Concessione crediti diversi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
			Totale titolo II	594.000,00	175.360,97	156.386,90	11.379,86	7.594,21	-418.639,03

TAB. D1

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
			Totale entrate	*49.665.000,00*	*48.282.643,11*	*47.094.800,91*	*1.185.088,89*	*2.753,31*	*-1.382.356,89*
IV			PARTITE DI GIRO						
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40601	Partite di giro	56.635.000,00	35.926.085,61	23.427.767,83	998.317,78	11.500.000,00	-20.708.914,39
		40602	*Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)*	700.000,00	198.788,47	151.954,44	0,00	46.834,03	-501.211,53
		40603	*Convenzione MISE progetto "preventivatore"*	300.000,00	186.537,57	184.676,77	0,00	1.860,80	-113.462,43
			Totale ...	57.635.000,00	36.311.411,65	23.764.399,04	998.317,78	11.548.694,83	-21.323.588,35
			Totale titolo IV	57.635.000,00	36.311.411,65	23.764.399,04	998.317,78	11.548.694,83	-21.323.588,35
			TOTALE	107.300.000,00	84.594.054,76	70.859.199,95	2.183.406,67	11.551.448,14	-22.705.945,24
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO da:						
			-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	108.871.000,00	84.594.054,76	70.859.199,95	2.183.406,67	11.551.448,14	-22.705.945,24

TAB. D1

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Impegni Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni (b - a)
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI						
	7^		ESTINZIONE PRESTITI						
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	*51.236.000,00*	*49.471.018,67*	*43.909.036,65*	*2.412.213,71*	*3.149.768,31*	*-1.764.981,33*
IV			PARTITE DI GIRO						
	8^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40801	Partite di giro	56.635.000,00	35.926.085,61	33.998.501,46	1.924.830,84	2.753,31	-20.708.914,39
		40802	*Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)*	700.000,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-699.904,00
		40803	*Convenzione MISE progetto "preventivatore"*	300.000,00	193.912,89	8.044,89	0,00	185.868,00	-106.087,11
			Totale ...	57.635.000,00	36.120.094,50	34.006.642,35	1.924.830,84	188.621,31	-21.514.905,50
			Totale titolo IV	57.635.000,00	36.120.094,50	34.006.642,35	1.924.830,84	188.621,31	-21.514.905,50
			TOTALE	108.871.000,00	85.591.113,17	77.915.679,00	4.337.044,55	3.338.389,62	-23.279.886,83
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	108.871.000,00	85.591.113,17	77.915.679,00	4.337.044,55	3.338.389,62	-23.279.886,83

TAB. D1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

Tit.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti-previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I	ENTRATE CORRENTI	49.565.000,00	48.282.643,11	47.094.800,91	1.185.088,89	2.753,31	-1.282.356,89
II	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
III	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	*49.665.000,00*	*48.282.643,11*	*47.094.800,91*	*1.185.088,89*	*2.753,31*	*-1.382.356,89*
IV	PARTITE DI GIRO	57.635.000,00	36.311.411,65	23.764.399,04	998.317,78	11.548.694,83	-21.323.588,35
	TOTALE	107.300.000,00	84.594.054,76	70.859.199,95	2.183.406,67	11.551.448,14	-22.705.945,24
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	108.871.000,00	84.594.054,76	70.859.199,95	2.183.406,67	11.551.448,14	-22.705.945,24

TAB. D2

DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE								
Tit.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Impegni				Differenza impegni-previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I	SPESE CORRENTI	50.642.000,00	49.295.657,70	43.752.649,75	2.400.833,85	3.142.174,10	-1.346.342,30
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	594.000,00	175.360,97	156.386,90	11.379,86	7.594,21	-418.639,03
III	USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	*51.236.000,00*	*49.471.018,67*	*43.909.036,65*	*2.412.213,71*	*3.149.768,31*	*-1.764.981,33*
IV	PARTITE DI GIRO	57.635.000,00	36.120.094,50	34.006.642,35	1.924.830,84	188.621,31	-21.514.905,50
	TOTALE	108.871.000,00	85.591.113,17	77.915.679,00	4.337.044,55	3.338.389,62	-23.279.886,83
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	108.871.000,00	85.591.113,17	77.915.679,00	4.337.044,55	3.338.389,62	-23.279.886,83

TAB. D2

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31/12/2008

FONDO DI CASSA All'1/1/2008			*7.454.320,32*
TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2008	+	84.861.083,34	
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2008	-	86.667.573,50	
DIFFERENZA RISCOSSIONI/PAGAMENTI			-1.806.490,16
FONDO DI CASSA AL 31/12/2008			*5.647.830,16*
CREDITI			
Totale crediti anno 2008 e precedenti	+	3.230.461,23	
Totale crediti anni precedenti eliminati	-	0,00 +	3.230.461,23
RESIDUI ATTIVI			
Totale residui attivi anno 2008 e precedenti	+	11.521.910,04	
Totale residui attivi anni precedenti eliminati	-	0,00 +	11.521.910,04
DEBITI			
Totale debiti anno 2008 e precedenti	+	5.101.988,45	
Totale debiti anni precedenti eliminati	-	0,00 -	5.101.988,45
RESIDUI PASSIVI			
Totale residui passivi anno 2008 e precedenti	+	6.219.649,62	
Totale residui passivi anni precedenti eliminati	-	0,00 -	6.219.649,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO:			
- per la copertura degli oneri di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	+	2.808.141,36	
-per la copertura degli oneri di vigilanza sugli intermediari	+	0,00	
-per la copertura degli oneri di vigilanza sui periti	+	0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3 reg.cont.	+	6.270.422,00	9.078.563,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008			*2.808.141,36*

TAB. E

09A05013

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 197 del 2 aprile 2009, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni Smarriti
384 AR	Centro Diamantatura S.r.l.	Arezzo - via del Pantano 40/B	0	10
940 AR	Gio.Art. S.r.l.	Monte San Savino - via L. Toscana 8/A	8	4
2091 AR	Metalli d'arte Snc di Danilo Pittino e Massimo Barbagli	Capolona - via Dante Alighieri 66	0	3
2190 AR	Orogemma SAS di Bonini Alessandro, Tortoli Stefano & C.	Arezzo - loc. Quarata 3	mai allestiti	

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

09A05021

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli presiozi, si rende noto che le sotto indicate imprese, assegnatarie dei marchi d'identificazione a fianco di ciascuna indicato, hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni in dotazione. La Camera di commercio di Caserta con determina dirigenziale n. 82 del 10 marzo 2009, ha preso atto delle denunce di smarrimento e ne ha ordinato la pubblicazione ai sensi della richiamata normativa vigente.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta con sede a Caserta in via Roma n. 75.

Numero marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni Smarriti
28 CE	Le Duchesse di Cirillo Felicia	Centro Orafo Il Tarì mod. 221 - Marcianise	2
75 CE	Arte di Murano S.r.l. di Morgillo Alfonso	S.S. 265 km 25,800 Maddaloni	1
109 CE	Akyra S.r.l.	Centro Orafo Il Tarì mod. 250 - Marcianise	1
127 CE	Girò di Rosario Giannotti	Centro Orafo Il Tarì mod. 150 - Marcianise	1

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto indicate imprese, assegnatarie dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, non hanno ottemperato all'obbligo di legge, consistente nel rinnovo del marchio per l'anno 2008 ed hanno consegnato i punzoni in dotazione, avendo cessato l'attività, e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con determina dirigenziale n. 34 del 5 febbraio 2009. I punzoni ritirati sono stati deformati.

Numero marchio	Denominazione impresa	Sede
21 CE	D'Orovero S.r.l.	Centro Orafo Il Tarì mod. 267 - Marcianise
28 CE	Arte di Murano S.r.l. di Morgillo Alfonso	S.S. 265 km 25,800 Maddaloni
75 CE	Le Duchesse di Cirillo Felicia	Centro Orafo Il Tarì mod. 221 - Marcianise
78 CE	Mater Gold Snc di Matilde Ciliberto e Teresenrica Giugliano	Centro Orafo Il Tarì mod. 111 - Marcianise
109 CE	Akyra S.r.l.	Centro Orafo Il Tarì mod. 250 - Marcianise
113 CE	Colore Perzioso di Roberto Marcello	Centro Orafo Il Tarì mod. 23/A - Marcianise
119 CE	Esperia S.r.l.	Centro Orafo Il Tarì mod. 170 - Marcianise

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto indicate imprese, assegnatarie dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, non hanno cessato l'attività e pertanto sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con determina dirigenziale n. 26 del 2 febbraio 2009. I punzoni ritirati sono stati deformati.

Numero marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
37 CE	Fusco Gaetano	Centro Orafo Il Tarì mod. 78 - Marcianise	5	"
52 CE	Scalabrì Antonio	Centro Orafo Il Tarì mod. 99 - Marcianise	2	"
92 CE	Velchan di Fortunato Pietro Paolo Angelo	Centro Orafo Il Tarì mod. 111 - Marcianise	2	"
95 CE	Meola Stefano	Centro Orafo Il Tarì mod. 165 - Marcianise	1	"
96 CE	Milzi Ciro	Centro Orafo Il Tarì mod. 16bis - Marcianise	2	"
102 CE	Voluptas S.r.l.	Centro Orafo Il Tarì mod. 240 - Marcianise	1	"
114 CE	Limatola Angelo	Centro Orafo Il Tarì mod. 114 - Marcianise	2	"

09A05022

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-104) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00